

Bruxelles, 5 novembre 2024
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2024/0252(BUD)

14477/24
ADD 1

BUDGET 61

MOTIVAZIONE

Oggetto: Progetto di bilancio rettificativo n. 5 del bilancio generale 2024:
adeguamento degli stanziamenti di pagamento, aggiornamento delle
entrate e altri aggiornamenti tecnici - Posizione del Consiglio del
5 novembre 2024
– *Allegato tecnico*

VOLUME 1
STATO GENERALE DELLE ENTRATE

A. FINANZIAMENTO DEL BILANCIO ANNUALE DELL'UNIONE

Calcolo del finanziamento del bilancio

Attribuzione delle risorse dell'Unione al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale dell'Unione, conformemente all'articolo 311 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Descrizione delle entrate	Bilancio 2024 ¹	Bilancio 2023 ²	Variazione (in %)
Entrate varie (titoli da 3 a 6)	7 941 629 047	11 643 369 035	- 31,79
Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente (capitolo 2 0, articolo 2 0 0)	632 625 574	2 519 010 950	- 74,89
Saldi e adeguamenti (capitoli 2 1, 2 2, 2 3 e 2 4)	p.m.	p.m.	—
Totale delle entrate dei titoli da 2 a 6	8 574 254 621	14 162 379 985	- 39,46
Importo netto dei dazi doganali e dei contributi nel settore dello zucchero (capitoli 1 1 e 1 2)	20 119 010 896	23 730 100 000	- 15,22
Risorsa propria basata sull'IVA all'aliquota uniforme (tabelle 1 e 2, capitolo 1 3)	23 462 700 300	22 458 526 500	+ 4,47
Risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati (tabella 3, capitolo 1 7)	7 139 700 400	7 201 885 360	- 0,86
Rimane da finanziare con la risorsa complementare (risorsa propria basata sull'RNL, tabella 4, capitolo 1 4)	90 448 647 342	97 650 082 928	- 7,37
Stanzamenti da coprire mediante le risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 ^{3,4}	141 170 058 938	151 040 594 788	- 6,54
Totale delle entrate⁵	149 744 313 559	165 202 974 773	- 9,36

- ¹ Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2024 (GU L, 2024/207, 22.2.2024, pag. 1) più i bilanci rettificativi da n. 1/2024 a n. 4/2024 e il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2024.
- ² Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2023 (GU L 58 del 23.2.2023, pag. 1) più i bilanci rettificativi da n. 1/2023 a n. 4/2023.
- ³ Le risorse proprie per il bilancio 2024 sono determinate sulla base delle previsioni di bilancio adottate nella 191a riunione del comitato consultivo delle risorse proprie del 23 maggio 2024.
- ⁴ Tale importo comprende 3 334 000 000 EUR in relazione alle passività dell'Unione derivanti dall'assunzione di prestiti di cui all'articolo 5 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.
- ⁵ L'articolo 310, paragrafo 1, terzo comma TFUE stabilisce che «nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio».

TABELLA 1

**Calcolo della riduzione degli imponibili dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)
conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053**

Stato membro	1 % della base IVA non ridotta	1 % del reddito nazionale lordo	Tasso di riduzione (in %)	1 % del reddito nazionale lordo moltiplicato per il tasso di riduzione	1 % della base IVA ridotta ⁶	Stati membri la cui base IVA è ridotta
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belgio	2 414 573 000	6 175 766 000	50	3 087 883 000	2 414 573 000	Estonia
Bulgaria	447 079 000	966 326 000	50	483 163 000	447 079 000	
Cechia	1 298 047 000	3 001 192 000	50	1 500 596 000	1 298 047 000	
Danimarca	1 503 899 000	4 026 848 000	50	2 013 424 000	1 503 899 000	
Germania	18 132 996 000	44 454 509 000	50	22 227 254 500	18 132 996 000	
Estonia	194 298 000	379 844 000	50	189 922 000	189 922 000	
Irlanda	1 330 452 000	4 075 316 000	50	2 037 658 000	1 330 452 000	
Grecia	1 007 793 000	2 289 476 000	50	1 144 738 000	1 007 793 000	
Spagna	7 032 928 000	15 292 099 000	50	7 646 049 500	7 032 928 000	
Francia	14 312 099 000	29 677 446 000	50	14 838 723 000	14 312 099 000	
Croazia	490 520 000	837 558 000	50	418 779 000	418 779 000	Croazia
Italia	9 777 994 000	21 539 329 000	50	10 769 664 500	9 777 994 000	
Cipro	210 210 000	286 692 000	50	143 346 000	143 346 000	Cipro
Lettonia	189 993 000	417 641 000	50	208 820 500	189 993 000	
Lituania	323 418 000	736 253 000	50	368 126 500	323 418 000	Lussemburgo
Lussemburgo	420 324 000	541 913 000	50	270 956 500	270 956 500	
Ungheria	801 424 000	2 039 195 000	50	1 019 597 500	801 424 000	Malta
Malta	99 786 000	188 268 000	50	94 134 000	94 134 000	
Paesi Bassi	4 891 443 000	10 756 903 000	50	5 378 451 500	4 891 443 000	Polonia
Austria	2 346 559 000	4 974 837 000	50	2 487 418 500	2 346 559 000	
Polonia	4 133 904 000	8 116 331 000	50	4 058 165 500	4 058 165 500	Portogallo
Portogallo	1 426 473 000	2 732 320 000	50	1 366 160 000	1 366 160 000	
Romania	1 259 076 000	3 436 562 000	50	1 718 281 000	1 259 076 000	Slovenia
Slovenia	314 193 000	658 148 000	50	329 074 000	314 193 000	
Slovacchia	513 111 000	1 274 777 000	50	637 388 500	513 111 000	Finlandia
Finlandia	1 239 317 000	2 833 034 000	50	1 416 517 000	1 239 317 000	
Svezia	2 531 144 000	6 051 391 000	50	3 025 695 500	2 531 144 000	Totale
Totale	78 643 053 000	177 759 974 000		88 879 987 000	78 209 001 000	

⁶ La base da tenere in considerazione non supera il 50 % dell'RNL.

TABELLA 2**Ripartizione della risorsa propria proveniente dall'IVA conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 (capitolo 1 3)**

Stato membro	1 % della base IVA ridotta	Aliquota uniforme della risorsa propria basata sull'IVA (in %)	Risorsa propria basata sull'IVA all'aliquota uniforme
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgio	2 414 573 000	0,30	724 371 900
Bulgaria	447 079 000	0,30	134 123 700
Cechia	1 298 047 000	0,30	389 414 100
Danimarca	1 503 899 000	0,30	451 169 700
Germania	18 132 996 000	0,30	5 439 898 800
Estonia	189 922 000	0,30	56 976 600
Irlanda	1 330 452 000	0,30	399 135 600
Grecia	1 007 793 000	0,30	302 337 900
Spagna	7 032 928 000	0,30	2 109 878 400
Francia	14 312 099 000	0,30	4 293 629 700
Croazia	418 779 000	0,30	125 633 700
Italia	9 777 994 000	0,30	2 933 398 200
Cipro	143 346 000	0,30	43 003 800
Lettonia	189 993 000	0,30	56 997 900
Lituania	323 418 000	0,30	97 025 400
Lussemburgo	270 956 500	0,30	81 286 950
Ungheria	801 424 000	0,30	240 427 200
Malta	94 134 000	0,30	28 240 200
Paesi Bassi	4 891 443 000	0,30	1 467 432 900
Austria	2 346 559 000	0,30	703 967 700
Polonia	4 058 165 500	0,30	1 217 449 650
Portogallo	1 366 160 000	0,30	409 848 000
Romania	1 259 076 000	0,30	377 722 800
Slovenia	314 193 000	0,30	94 257 900
Slovacchia	513 111 000	0,30	153 933 300
Finlandia	1 239 317 000	0,30	371 795 100
Svezia	2 531 144 000	0,30	759 343 200
Totale	78 209 001 000		23 462 700 300

TABELLA 3

**Ripartizione della risorsa propria proveniente dai rifiuti di imballaggio di plastica
conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053
(capitolo 1 7)**

Stato membro	Rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati (kg)	Aliquota di prelievo per kg in EUR	Contributo lordo	Riduzione forfettaria	Contributo netto
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)	(4)	(5) = (3) – (4)
Belgio	192 903 300	0,80	154 322 640		154 322 640
Bulgaria	101 104 600		80 883 680	22 000 000	58 883 680
Cechia	167 894 600		134 315 680	32 187 600	102 128 080
Danimarca	169 703 700		135 762 960		135 762 960
Germania	1 721 971 700		1 377 577 360		1 377 577 360
Estonia	26 082 500		20 866 000	4 000 000	16 866 000
Irlanda	271 796 300		217 437 040		217 437 040
Grecia	202 001 500		161 601 200	33 000 000	128 601 200
Spagna	996 842 500		797 474 000	142 000 000	655 474 000
Francia	1 873 074 600		1 498 459 680		1 498 459 680
Croazia	55 980 500		44 784 400	13 000 000	31 784 400
Italia	1 190 583 100		952 466 480	184 048 000	768 418 480
Cipro	12 288 200		9 830 560	3 000 000	6 830 560
Lettonia	30 044 200		24 035 360	6 000 000	18 035 360
Lituania	56 106 300		44 885 040	9 000 000	35 885 040
Lussemburgo	13 482 300		10 785 840		10 785 840
Ungheria	289 422 300		231 537 840	30 000 000	201 537 840
Malta	13 843 900		11 075 120	1 415 900	9 659 220
Paesi Bassi	294 135 600		235 308 480		235 308 480
Austria	220 314 700		176 251 760		176 251 760
Polonia	729 965 800		583 972 640	117 000 000	466 972 640
Portogallo	278 807 100		223 045 680	31 322 000	191 723 680
Romania	405 789 600		324 631 680	60 000 000	264 631 680
Slovenia	31 650 200		25 320 160	6 279 700	19 040 460
Slovacchia	50 246 800		40 197 440	17 000 000	23 197 440
Finlandia	112 744 400		90 195 520		90 195 520
Svezia	304 911 700		243 929 360		243 929 360
Totale	9 813 692 000		7 850 953 600	711 253 200	7 139 700 400

TABELLA 4

**Determinazione dell'aliquota uniforme e ripartizione della risorsa basata sull'RNL
conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione (UE,
Euratom) 2020/2053 (capitolo 1 4)**

Stato membro	1 % dell'RNL	Aliquota uniforme della risorsa propria "complementare"	Risorsa propria "complementare" all'aliquota uniforme
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgio	6 175 766 000	0,5088246 ⁷	3 142 381 653
Bulgaria	966 326 000		491 690 439
Cechia	3 001 192 000		1 527 080 313
Danimarca	4 026 848 000		2 048 959 316
Germania	44 454 509 000		22 619 547 677
Estonia	379 844 000		193 273 971
Irlanda	4 075 316 000		2 073 621 026
Grecia	2 289 476 000		1 164 941 706
Spagna	15 292 099 000		7 780 996 129
Francia	29 677 446 000		15 100 614 536
Croazia	837 558 000		426 170 113
Italia	21 539 329 000		10 959 740 423
Cipro	286 692 000		145 875 942
Lettonia	417 641 000		212 506 014
Lituania	736 253 000		374 623 637
Lussemburgo	541 913 000		275 738 664
Ungheria	2 039 195 000		1 037 592 576
Malta	188 268 000		95 795 389
Paesi Bassi	10 756 903 000		5 473 376 847
Austria	4 974 837 000		2 531 319 438
Polonia	8 116 331 000		4 129 788 860
Portogallo	2 732 320 000		1 390 271 626
Romania	3 436 562 000		1 748 607 279
Slovenia	658 148 000		334 881 892
Slovacchia	1 274 777 000		648 637 895
Finlandia	2 833 034 000		1 441 517 387
Svezia	6 051 391 000		3 079 096 594
Totale	177 759 974 000		90 448 647 342

⁷ Calcolo dell'aliquota: (90 448 647 342) / (177 759 974 000) = 0,508824598174165.

TABELLA 5

Riduzioni forfettarie annuali della risorsa basata sull'RNL per alcuni Stati membri e loro finanziamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 (capitolo 1 6)

Stato membro	Riduzione lorda	Parti nelle basi RNL	Finanziamento della riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all'Austria e alla Svezia	Finanziamento netto della riduzione concessa alla Danimarca, ai Paesi Bassi, alla Germania, all'Austria e alla Svezia
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (3)
Belgio		3,47	310 110 468	310 110 468
Bulgaria		0,54	48 523 181	48 523 181
Cechia		1,69	150 702 125	150 702 125
Danimarca	- 442 604 609	2,27	202 204 507	- 240 400 102
Germania	- 4 309 818 359	25,01	2 232 242 706	-2 077 575 653
Estonia		0,21	19 073 521	19 073 521
Irlanda		2,29	204 638 283	204 638 283
Grecia		1,29	114 963 953	114 963 953
Spagna		8,60	767 878 832	767 878 832
Francia		16,70	1 490 225 938	1 490 225 938
Croazia		0,47	42 057 213	42 057 213
Italia		12,12	1 081 577 800	1 081 577 800
Cipro		0,16	14 395 978	14 395 978
Lettonia		0,23	20 971 463	20 971 463
Lituania		0,41	36 970 274	36 970 274
Lussemburgo		0,30	27 211 668	27 211 668
Ungheria		1,15	102 396 321	102 396 321
Malta		0,11	9 453 706	9 453 706
Paesi Bassi	- 2 255 287 678	6,05	540 148 090	-1 715 139 588
Austria	- 663 319 905	2,80	249 806 912	- 413 512 993
Polonia		4,57	407 554 173	407 554 173
Portogallo		1,54	137 200 962	137 200 962
Romania		1,93	172 563 833	172 563 833
Slovenia		0,37	33 048 303	33 048 303
Slovacchia		0,72	64 011 767	64 011 767
Finlandia		1,59	142 258 224	142 258 224
Svezia	- 1 255 024 741	3,40	303 865 091	- 951 159 650
Totale	- 8 926 055 292	100,00	8 926 055 292	0
Deflatore PIL dell'UE in EUR (previsioni economiche di primavera 2023):				
a) 2020 UE27 = 107,1892; b) 2024 UE27 = 125,8420				
Importo forfettario per la Danimarca, prezzi 2024: 377 000 000 EUR × [(b/a)] = 442 604 609 EUR				
Importo forfettario per la Germania, prezzi 2024: 3 671 000 000 EUR × [(b/a)] = 4 309 818 359 EUR				
Importo forfettario per i Paesi Bassi, prezzi 2024: 1 921 000 000 EUR × [(b/a)] = 2 255 287 678 EUR				
Importo forfettario per l'Austria, prezzi 2024: 565 000 000 EUR × [(b/a)] = 663 319 905 EUR				
Importo forfettario per la Svezia, prezzi 2024: 1 069 000 000 EUR × [(b/a)] = 1 255 024 741 EUR				

TABELLA 6

Sintesi del finanziamento⁸ del bilancio generale per categoria di risorse proprie e per Stato membro

Stato membro	Risorse proprie tradizionali (RPT)				Risorse proprie basate su IVA e RNL						Totale delle risorse proprie ⁹
	Contributi netti nel settore dello zucchero (75 %)	Dazi doganali netti (75 %)	Totale delle risorse proprie tradizionali nette (75 %)	Spese di riscossione (25 % delle RPT lorde) (p.m.)	Risorsa propria basata sull'IVA	Risorsa propria basata sulla plastica	Risorsa propria basata sull'RNL	Riduzioni forfetarie della risorsa propria basata sull'RNL e relativo finanziamento	Totale «contributi nazionali»	Percentuale del totale «contributi nazionali» (%)	
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) + (8)	(10)	(11) = (3) + (9)
Belgio	p.m.	2 168 672 694	2 168 672 694	722 890 898	724 371 900	154 322 640	3 142 381 653	310 110 468	4 331 186 661	3,58	6 499 859 355
Bulgaria	p.m.	124 124 390	124 124 390	41 374 797	134 123 700	58 883 680	491 690 439	48 523 181	733 221 000	0,61	857 345 390
Cechia	p.m.	397 866 417	397 866 417	132 622 139	389 414 100	102 128 080	1 527 080 313	150 702 125	2 169 324 618	1,79	2 567 191 035
Danimarca	p.m.	351 180 590	351 180 590	117 060 197	451 169 700	135 762 960	2 048 959 316	- 240 400 102	2 395 491 874	1,98	2 746 672 464
Germania	p.m.	4 197 675 673	4 197 675 673	1 399 225 224	5 439 898 800	1 377 577 360	22 619 547 677	-2 077 575 653	27 359 448 184	22,60	31 557 123 857
Estonia	p.m.	32 905 246	32 905 246	10 968 415	56 976 600	16 866 000	193 273 971	19 073 521	286 190 092	0,24	319 095 338
Irlanda	p.m.	422 926 475	422 926 475	140 975 492	399 135 600	217 437 040	2 073 621 026	204 638 283	2 894 831 949	2,39	3 317 758 424
Grecia	p.m.	215 153 562	215 153 562	71 717 854	302 337 900	128 601 200	1 164 941 706	114 963 953	1 710 844 759	1,41	1 925 998 321
Spagna	p.m.	1 897 938 970	1 897 938 970	632 646 323	2 109 878 400	655 474 000	7 780 996 129	767 878 832	11 314 227 361	9,35	13 212 166 331
Francia	p.m.	1 896 081 719	1 896 081 719	632 027 240	4 293 629 700	1 498 459 680	15 100 614 536	1 490 225 938	22 382 929 854	18,49	24 279 011 573
Croazia	p.m.	56 954 999	56 954 999	18 985 000	125 633 700	31 784 400	426 170 113	42 057 213	625 645 426	0,52	682 600 425
Italia	p.m.	2 126 592 333	2 126 592 333	708 864 111	2 933 398 200	768 418 480	10 959 740 423	1 081 577 800	15 743 134 903	13,01	17 869 727 236
Cipro	p.m.	42 590 654	42 590 654	14 196 885	43 003 800	6 830 560	145 875 942	14 395 978	210 106 280	0,17	252 696 934
Lettonia	p.m.	43 561 308	43 561 308	14 520 436	56 997 900	18 035 360	212 506 014	20 971 463	308 510 737	0,25	352 072 045
Lituania	p.m.	88 651 823	88 651 823	29 550 608	97 025 400	35 885 040	374 623 637	36 970 274	544 504 351	0,45	633 156 174
Lussemburgo	p.m.	14 111 626	14 111 626	4 703 875	81 286 950	10 785 840	275 738 664	27 211 668	395 023 122	0,33	409 134 748
Ungheria	p.m.	260 426 880	260 426 880	86 808 960	240 427 200	201 537 840	1 037 592 576	102 396 321	1 581 953 937	1,31	1 842 380 817
Malta	p.m.	20 019 082	20 019 082	6 673 027	28 240 200	9 659 220	95 795 389	9 453 706	143 148 515	0,12	163 167 597
Paesi Bassi	p.m.	3 178 284 580	3 178 284 580	1 059 428 193	1 467 432 900	235 308 480	5 473 376 847	-1 715 139 588	5 460 978 639	4,51	8 639 263 219

⁸ p.m. (risorse proprie + altre entrate = totale delle entrate = totale delle spese); (141 170 058 938 + 8 574 254 621 = 149 744 313 559 = 149 744 313 559).

⁹ Totale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL: (141 170 058 938) / (17 775 997 400 000) = 0,79 %; massimale del totale delle risorse proprie a norma degli articoli 3 e 6 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053: 2,00 %.

Stato membro	Risorse proprie tradizionali (RPT)				Risorse proprie basate su IVA e RNL						Totale delle risorse proprie ⁹
	Contributi netti nel settore dello zucchero (75 %)	Dazi doganali netti (75 %)	Totale delle risorse proprie tradizionali nette (75 %)	Spese di riscossione (25 % delle RPT lorde) (p.m.)	Risorsa propria basata sull'IVA	Risorsa propria basata sulla plastica	Risorsa propria basata sull'RNL	Riduzioni forfetarie della risorsa propria basata sull'RNL e relativo finanziamento	Totale «contributi nazionali»	Percentuale del totale «contributi nazionali» (%)	
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) + (8)	(10)	(11) = (3) + (9)
Austria	p.m.	235 546 639	235 546 639	78 515 546	703 967 700	176 251 760	2 531 319 438	- 413 512 993	2 998 025 905	2,48	3 233 572 544
Polonia	p.m.	968 071 136	968 071 136	322 690 379	1 217 449 650	466 972 640	4 129 788 860	407 554 173	6 221 765 323	5,14	7 189 836 459
Portogallo	p.m.	221 142 196	221 142 196	73 714 065	409 848 000	191 723 680	1 390 271 626	137 200 962	2 129 044 268	1,76	2 350 186 464
Romania	p.m.	242 939 252	242 939 252	80 979 751	377 722 800	264 631 680	1 748 607 279	172 563 833	2 563 525 592	2,12	2 806 464 844
Slovenia	p.m.	157 801 648	157 801 648	52 600 549	94 257 900	19 040 460	334 881 892	33 048 303	481 228 555	0,40	639 030 203
Slovacchia	p.m.	105 737 488	105 737 488	35 245 829	153 933 300	23 197 440	648 637 895	64 011 767	889 780 402	0,74	995 517 890
Finlandia	p.m.	151 215 949	151 215 949	50 405 316	371 795 100	90 195 520	1 441 517 387	142 258 224	2 045 766 231	1,69	2 196 982 180
Svezia	p.m.	500 837 567	500 837 567	166 945 856	759 343 200	243 929 360	3 079 096 594	- 951 159 650	3 131 209 504	2,59	3 632 047 071
Totale	p.m.	20 119 010 896	20 119 010 896	6 706 336 965	23 462 700 300	7 139 700 400	90 448 647 342	0	121 051 048 042	100,00	141 170 058 938

B. STATO GENERALE DELLE ENTRATE PER LINEA DI BILANCIO

ENTRATE —

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
1	RISORSE PROPRIE	141 030 147 449	139 911 489	141 170 058 938
2	ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI	632 625 574		632 625 574
3	ENTRATE A CARATTERE AMMINISTRATIVO	2 124 029 799		2 124 029 799
4	ENTRATE FINANZIARIE, INTERESSI DI MORA E AMMENDE	662 663 258	2 814 897 639	3 477 560 897
5	GARANZIE DI BILANCIO, ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI	p.m.		p.m.
6	ENTRATE, CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALLE POLITICHE DELL'UNIONE	2 340 038 351		2 340 038 351
Totale		146 789 504 431	2 954 809 128	149 744 313 559

TITOLO 1 — RISORSE PROPRIE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
1 1	CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO	p.m.		p.m.
1 2	DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI	20 119 010 896		20 119 010 896
1 3	RISORSA PROPRIA BASATA SULL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	23 462 700 300		23 462 700 300
1 4	RISORSA PROPRIA BASATA SUL REDDITO NAZIONALE LORDO	90 308 735 853	139 911 489	90 448 647 342
1 6	RIDUZIONI FORFETTARIE DELL'RNL CONCESSE AD ALCUNI STATI MEMBRI E RELATIVO FINANZIAMENTO	0		0
1 7	RISORSA PROPRIA BASATA SUI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO DI PLASTICA NON RICICLATI	7 139 700 400		7 139 700 400
Titolo 1 — Totale		141 030 147 449	139 911 489	141 170 058 938

CAPITOLO 1 4 — RISORSA PROPRIA BASATA SUL REDDITO NAZIONALE LORDO

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
1 4	RISORSA PROPRIA BASATA SUL REDDITO NAZIONALE LORDO			
1 4 0	Risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo	90 308 735 853	139 911 489	90 448 647 342
Capitolo 1 4 — Totale		90 308 735 853	139 911 489	90 448 647 342

Articolo 1 4 0 — Risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo

Dati in cifre

Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
90 308 735 853	139 911 489	90 448 647 342

Commento

La risorsa basata sull'RNL è una risorsa «complementare» che fornisce le entrate necessarie per coprire, in un determinato esercizio, le spese eccedenti l'importo generato dalle risorse proprie tradizionali, dai versamenti a titolo dell'IVA, dalla risorsa propria basata sulla plastica e dalle altre entrate. La risorsa basata sull'RNL assicura implicitamente l'equilibrio ex ante del bilancio.

L'aliquota di prelievo della risorsa RNL viene determinata in funzione delle entrate supplementari necessarie per finanziare le spese di bilancio non coperte dalle altre risorse (risorsa propria basata sulla plastica, risorsa basata sull'IVA, risorse proprie tradizionali e altre entrate). Un'aliquota di prelievo viene quindi applicata all'RNL di ciascuno degli Stati membri.

L'aliquota da applicare all'RNL degli Stati membri per l'esercizio finanziario 2024 è pari allo 0,5088 %.

Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Stati membri	Stime 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
Belgio	3 137 520 826	4 860 827	3 142 381 653
Bulgaria	490 929 862	760 577	491 690 439
Cechia	1 524 718 132	2 362 181	1 527 080 313
Danimarca	2 045 789 860	3 169 456	2 048 959 316
Germania	22 584 558 382	34 989 295	22 619 547 677
Estonia	192 975 003	298 968	193 273 971
Irlanda	2 070 413 423	3 207 603	2 073 621 026
Grecia	1 163 139 703	1 802 003	1 164 941 706
Spagna	7 768 960 009	12 036 120	7 780 996 129
Francia	15 077 255 983	23 358 553	15 100 614 536
Croazia	425 510 887	659 226	426 170 113
Italia	10 942 787 228	16 953 195	10 959 740 423
Cipro	145 650 292	225 650	145 875 942
Lettonia	212 177 297	328 717	212 506 014
Lituania	374 044 146	579 491	374 623 637
Lussemburgo	275 312 135	426 529	275 738 664
Ungheria	1 035 987 565	1 605 011	1 037 592 576
Malta	95 647 207	148 182	95 795 389
Paesi Bassi	5 464 910 293	8 466 554	5 473 376 847
Austria	2 527 403 838	3 915 600	2 531 319 438
Polonia	4 123 400 650	6 388 210	4 129 788 860
Portogallo	1 388 121 069	2 150 557	1 390 271 626
Romania	1 745 902 426	2 704 853	1 748 607 279
Slovenia	334 363 876	518 016	334 881 892
Slovacchia	647 634 542	1 003 353	648 637 895
Finlandia	1 439 287 560	2 229 827	1 441 517 387
Svezia	3 074 333 659	4 762 935	3 079 096 594
Totale dell'articolo 1 4 0	90 308 735 853	139 911 489	90 448 647 342

TITOLO 4 — ENTRATE FINANZIARIE, INTERESSI DI MORA E AMMENDE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
4 0	ENTRATE PROVENIENTI DA INVESTIMENTI E CONTI	43 343 107		43 343 107
4 1	INTERESSI DI MORA	5 000 000		5 000 000
4 2	AMMENDE E PENALITÀ	614 320 151	2 814 897 639	3 429 217 790
Titolo 4 — Totale		662 663 258	2 814 897 639	3 477 560 897

CAPITOLO 4 2 — AMMENDE E PENALITÀ

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
4 2	AMMENDE E PENALITÀ			
4 2 0	Ammende connesse all'attuazione delle norme in materia di concorrenza	257 464 207	2 502 502 303	2 759 966 510
4 2 1	Penalità e somme forfetarie inflitte a uno Stato membro	340 653 167	51 929 451	392 582 618
4 2 2	Ammende che sanzionano le frodi e le irregolarità commesse a danno degli interessi finanziari dell'Unione	p.m.		p.m.
4 2 3	Multe nell'ambito della governance economica dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
4 2 4	Interessi connessi ad ammende e penalità	9 802 092	256 590 258	266 392 350
4 2 5	Interessi, altri oneri dovuti e rendimenti negativi su ammende annullate o ridotte	p.m.		p.m.
4 2 8	Altre multe e penalità — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
4 2 9	Altre multe e penalità senza destinazione specifica	6 400 685	3 875 627	10 276 312
	Capitolo 4 2 — Totale	614 320 151	2 814 897 639	3 429 217 790

Articolo 4 2 0 — Ammende connesse all'attuazione delle norme in materia di concorrenza

Dati in cifre

Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
257 464 207	2 502 502 303	2 759 966 510

Commento

La Commissione può infliggere ammende, penalità di mora e altre sanzioni alle imprese e associazioni di imprese quando non rispettano i divieti stipulati o non adempiono gli obblighi imposti dai regolamenti menzionati in appresso o dagli articoli 101 e 102 TFUE.

Le ammende devono essere pagate in generale entro tre mesi dalla notifica della decisione della Commissione. Tuttavia, la Commissione non riscuote l'importo dovuto se l'impresa ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'impresa deve fornire alla Commissione un pagamento provvisorio o una garanzia finanziaria che copra sia il capitale del debito che gli interessi o le maggiorazioni entro la data di scadenza del termine di pagamento.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).

Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1).

Articolo 4 2 1 — Penalità e somme forfettarie inflitte a uno Stato membro

Dati in cifre

Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
340 653 167	51 929 451	392 582 618

Commento

Articolo destinato a registrare penalità e somme forfetarie inflitte a uno Stato membro, ad esempio per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dai trattati.

Basi giuridiche

Articolo 260, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 4 2 4 — Interessi connessi ad ammende e penalità

Dati in cifre

Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
9 802 092	256 590 258	266 392 350

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli interessi maturati su conti speciali per le ammende e gli interessi di mora connessi alle ammende e alle penalità, incluse le penalità connesse agli Stati membri.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 99.

Articolo 4 2 9 — Altre multe e penalità senza destinazione specifica

Dati in cifre

Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
6 400 685	3 875 627	10 276 312

Commento

Articolo destinato ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del capitolo 42, che non sono state utilizzate.

TITOLO 6 — ENTRATE, CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALLE POLITICHE DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
6 0	MERCATO UNICO, INNOVAZIONE E AGENDA DIGITALE	p.m.		p.m.
6 1	COESIONE, RESILIENZA E VALORI	p.m.		p.m.
6 2	RISORSE NATURALI E AMBIENTE	p.m.		p.m.
6 3	MIGRAZIONE E GESTIONE DELLE FRONTIERE	p.m.		p.m.
6 4	SICUREZZA E DIFESA	p.m.		p.m.
6 5	VICINATO E RESTO DEL MONDO	p.m.		p.m.
6 6	ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI	2 340 038 351		2 340 038 351
6 7	COMPLETAMENTO DI ORDINI DI RECUPERO PENDENTI ANTERIORI AL 2021	p.m.		p.m.
	Titolo 6 — Totale	2 340 038 351		2 340 038 351

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
6 6	ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI			
6 6 0	Contributi speciali e restituzioni			
6 6 0 0	Contributi dell'EFTA — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 6 0 1	Fondo per l'innovazione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 6 0 2	Contributi del Regno Unito connessi all'articolo 148 dell'accordo di recesso	2 103 163 556		2 103 163 556
6 6 0 3	Contributi del Regno Unito dopo il periodo di transizione	p.m.		p.m.
6 6 0 4	Contributi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) in liquidazione	36 874 795		36 874 795
6 6 0 5	Risultato del bilancio EFTA	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 6 0 — Totale parziale</i>	2 140 038 351		2 140 038 351
6 6 1	Meccanismi di solidarietà			
6 6 1 1	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori in esubero — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 6 1 2	Fondo di solidarietà dell'Unione europea — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 6 1 — Totale parziale</i>	p.m.		p.m.
6 6 2	Agenzie decentrate — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 6 3	Progetti pilota, azioni preparatorie, prerogative e altre azioni	p.m.		p.m.
6 6 4	Sostegno all'Ucraina			
6 6 4 0	Strumento per l'Ucraina — Entrate con destinazione specifica			p.m.
6 6 4 2	Meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina — Entrate con destinazione specifica			p.m.
	<i>Articolo 6 6 4 — Totale parziale</i>			p.m.
6 6 8	Altri contributi e restituzioni — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 6 9	Altri contributi e restituzioni — Entrate senza destinazione specifica	200 000 000		200 000 000
	Capitolo 6 6 — Totale	2 340 038 351		2 340 038 351

Articolo 6 6 4 — Sostegno all'Ucraina

Voce 6 6 4 0 — Strumento per l'Ucraina — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
		p.m.

Commento

Ex articolo 664

Voce destinata ad accogliere le entrate assegnate allo strumento per l'Ucraina, come contributi finanziari, entrate e rimborsi provenienti da strumenti finanziari, entrate derivanti da accordi di garanzia ed eccedenze di accantonamenti per la garanzia per l'Ucraina.

Gli importi imputati a questo articolo saranno recuperati e utilizzati conformemente alla base giuridica.

Basi giuridiche

Per la base giuridica si vedano i commenti al capitolo 16 06 dello stato delle spese nella sezione III "Commissione".

Voce 6 6 4 2 — Meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
		p.m.

Commento

Nuova voce

Voce destinata ad accogliere le entrate assegnate al meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee del capitolo 14 11 dello stato delle spese nella sezione III.

Basi giuridiche

Per la base giuridica si vedano i commenti al capitolo 14 11 dello stato delle spese nella sezione III "Commissione".

SEZIONE III — COMMISSIONE

ENTRATE — ENTRATE

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
3	ENTRATE AMMINISTRATIVE	1 635 016 079		1 635 016 079
4	ENTRATE FINANZIARIE, INTERESSI DI MORA E AMMENDE	662 333 258	2 814 897 639	3 477 230 897
5	GARANZIE DI BILANCIO, OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI	p.m.		p.m.
6	ENTRATE, CONTRIBUTI E RESTITUZIONI RELATIVE ALLE POLITICHE DELL'UNIONE	2 340 038 351		2 340 038 351
	Totale	4 637 387 688	2 814 897 639	7 452 285 327

TITOLO 4 — ENTRATE FINANZIARIE, INTERESSI DI MORA E AMMENDE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
4 0	ENTRATE PROVENIENTI DA INVESTIMENTI E CONTI	43 013 107		43 013 107
4 1	INTERESSI DI MORA	5 000 000		5 000 000
4 2	AMMENDE E PENALITÀ	614 320 151	2 814 897 639	3 429 217 790
	Titolo 4 — Totale	662 333 258	2 814 897 639	3 477 230 897

CAPITOLO 4 2 — AMMENDE E PENALITÀ

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
4 2	AMMENDE E PENALITÀ			
4 2 0	<i>Ammende connesse all'applicazione delle regole di concorrenza</i>	257 464 207	2 502 502 303	2 759 966 510
4 2 1	<i>Penalità di mora e somme forfetarie comminate agli Stati membri</i>	340 653 167	51 929 451	392 582 618
4 2 2	<i>Multe che sanzionano le frodi e le irregolarità commesse a danno degli interessi finanziari dell'Unione</i>	p.m.		p.m.
4 2 3	<i>Multe nell'ambito della governance economica dell'Unione — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.		p.m.
4 2 4	<i>Interessi connessi a multe e penalità</i>	9 802 092	256 590 258	266 392 350
4 2 5	<i>Interessi, altri oneri dovuti e rendimenti negativi sulle ammende annullate o ridotte</i>	p.m.		p.m.
4 2 8	<i>Altre multe e penalità — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.		p.m.
4 2 9	<i>Altre multe e penalità senza destinazione specifica</i>	6 400 685	3 875 627	10 276 312
	Capitolo 4 2 — Totale	614 320 151	2 814 897 639	3 429 217 790

Articolo 4 2 0 — Ammende connesse all'applicazione delle regole di concorrenza

Dati in cifre

Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
257 464 207	2 502 502 303	2 759 966 510

Commento

La Commissione può infliggere ammende, penalità di mora e altre sanzioni alle imprese e associazioni di imprese quando non rispettano i divieti stipulati o non adempiono gli obblighi imposti dai regolamenti menzionati in appresso o dagli articoli 101 e 102 TFUE.

Le ammende devono essere pagate in generale entro tre mesi dalla notifica della decisione della Commissione. Tuttavia, la Commissione non riscuote l'importo dovuto se l'impresa ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'impresa deve fornire alla Commissione un pagamento provvisorio o una garanzia finanziaria che copra sia il capitale del debito che gli interessi o le maggiorazioni entro la data di scadenza del termine di pagamento.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).

Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1).

Articolo 4 2 1 — Penalità di mora e somme forfettarie comminate agli Stati membri

Dati in cifre

Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
340 653 167	51 929 451	392 582 618

Commento

Articolo destinato ad accogliere le penalità di mora e le somme forfettarie comminate agli Stati membri, per esempio per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato.

Basi giuridiche

Articolo 260, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 4 2 4 — Interessi connessi a multe e penalità

Dati in cifre

Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
9 802 092	256 590 258	266 392 350

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli interessi maturati su conti speciali per le multe e gli interessi di mora connessi alle multe e alle penalità, incluse le penalità connesse agli Stati membri.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), in particolare l'articolo 99.

Articolo 4 2 9 — Altre multe e penalità senza destinazione specifica

Dati in cifre

Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
6 400 685	3 875 627	10 276 312

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate non previste altrove nel capitolo 4 2, che non sono utilizzate conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

TITOLO 6 — ENTRATE, CONTRIBUTI E RESTITUZIONI RELATIVE ALLE POLITICHE DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
6 0	MERCATO UNICO, INNOVAZIONE E AGENDA DIGITALE	p.m.		p.m.
6 1	COESIONE, RESILIENZA E VALORI	p.m.		p.m.
6 2	RISORSE NATURALI E AMBIENTE	p.m.		p.m.
6 3	MIGRAZIONE E GESTIONE DELLE FRONTIERE	p.m.		p.m.
6 4	SICUREZZA E DIFESA	p.m.		p.m.
6 5	VICINATO E RESTO DEL MONDO	p.m.		p.m.
6 6	ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI	2 340 038 351		2 340 038 351
6 7	COMPLETAMENTO PER ORDINI DI RECUPERO PENDENTI PRECEDENTI AL 2021	p.m.		p.m.
Titolo 6 — Totale		2 340 038 351		2 340 038 351

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
6 6	ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI			
6 6 0	Contributi speciali e restituzioni			
6 6 0 0	Contributi EFTA — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 6 0 1	Fondo per l'innovazione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 6 0 2	Contributi del Regno Unito connessi all'articolo 148 dell'accordo di recesso	2 103 163 556		2 103 163 556
6 6 0 3	Contributi del Regno Unito dopo il periodo di transizione	p.m.		p.m.
6 6 0 4	Contributi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) in liquidazione	36 874 795		36 874 795
6 6 0 5	Risultato del bilancio EFTA	p.m.		p.m.
Articolo 6 6 0 — Totale parziale		2 140 038 351		2 140 038 351
6 6 1	Meccanismi di solidarietà			
6 6 1 1	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori in esubero — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 6 1 2	Fondo di solidarietà dell'Unione europea — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
Articolo 6 6 1 — Totale parziale		p.m.		p.m.
6 6 2	Agenzie decentrate — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 6 3	Progetti pilota, azioni preparatorie, prerogative e altre azioni	p.m.		p.m.
6 6 4	Sostegno all'Ucraina			
6 6 4 0	Strumento per l'Ucraina — Entrate con destinazione specifica			p.m.
6 6 4 2	Meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina — Entrate con destinazione specifica			
Articolo 6 6 4 — Totale parziale				p.m.

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
6 6 8	Altri contributi e restituzioni — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 6 9	Altri contributi e restituzioni — Entrate senza destinazione specifica	200 000 000		200 000 000
	Capitolo 6 6 — Totale	2 340 038 351		2 340 038 351

Articolo 6 6 4 — Sostegno all'Ucraina

Voce 6 6 4 0 — Strumento per l'Ucraina — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
		p.m.

Commento

Ex articolo 664

Voce destinata ad accogliere le entrate assegnate allo strumento per l'Ucraina, come contributi finanziari, entrate e rimborsi provenienti da strumenti finanziari, entrate derivanti da accordi di garanzia ed eccedenze di accantonamenti per la garanzia per l'Ucraina.

Gli importi imputati a questo articolo saranno recuperati e utilizzati conformemente alla base giuridica.

Basi giuridiche

Per la base giuridica si vedano i commenti relativi al capitolo 16 06 dello stato delle spese della presente sezione.

Voce 6 6 4 2 — Meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina — Entrate con destinazione specifica

Dati in cifre

Previsione 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo

Commento

Nuova voce

Voce destinata ad accogliere le entrate assegnate al meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee del capitolo 14 11 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Per la base giuridica si vedano i commenti al capitolo 14 11 dello stato delle spese nella presente sezione.

SPESE — SPESE

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Stanzamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01	Ricerca e innovazione	13 639 104 033	12 701 370 884			13 639 104 033	12 701 370 884
02	Investimenti strategici europei	4 595 793 505	4 756 955 370	1 236 217	1 236 217	4 597 029 722	4 758 191 587
	Riserva(30 02 02)	1 830 000 4 597 623 505	1 830 000 4 758 785 370			1 830 000 4 598 859 722	1 830 000 4 760 021 587
03	Mercato unico	953 120 319	909 848 119	-882 226	1 537 774	952 238 093	911 385 893
	Riserva(30 02 02)	1 295 619 954 415 938	1 295 619 911 143 738	-750 281 -1 632 507		345 338 952 783 431	1 295 619 912 681 512
04	Spazio	2 301 073 345	2 455 510 845	404 623	404 623	2 301 477 968	2 455 915 468
05	Sviluppo regionale e coesione	47 916 719 344	17 332 018 024		2 900 000 000	47 916 719 344	20 232 018 024
06	Ripresa e resilienza	4 731 051 703	4 665 147 893	2 145 772	2 145 772	4 733 197 475	4 667 293 665
07	Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori	21 927 547 902	11 733 923 287	2 957 315	2 957 315	21 930 505 217	11 736 880 602
	Riserva(30 02 02)	2 158 000 21 929 705 902	1 693 000 11 735 616 287			2 158 000 21 932 663 217	1 693 000 11 738 573 602
08	Agricoltura e politica marittima	54 877 129 402	53 417 033 942	209 032	209 032	54 877 338 434	53 417 242 974
	Riserva(30 02 02)	66 850 000 54 943 979 402	38 250 000 53 455 283 942	-32 857 566 -32 648 534	-25 750 000 -25 540 968	33 992 434 54 911 330 868	12 500 000 53 429 742 974
09	Ambiente e azione per il clima	2 387 264 846	688 732 408	3 486 335	3 486 335	2 390 751 181	692 218 743
	Riserva(30 02 02)	7 386 591 2 394 651 437	7 386 591 696 118 999	-2 783 851 702 484	-2 783 851 702 484	4 602 740 2 395 353 921	4 602 740 696 821 483
10	Migrazione	1 671 842 429	1 527 756 176	-17 000 000		1 654 842 429	1 527 756 176
11	Gestione delle frontiere	2 216 100 242	1 716 448 267	17 773 078	773 078	2 233 873 320	1 717 221 345
	Riserva(30 02 02)	4 763 000 2 220 863 242	4 763 000 1 721 211 267			4 763 000 2 238 636 320	4 763 000 1 721 984 345
12	Sicurezza	730 770 177	732 317 335	2 092 833	2 092 833	732 863 010	734 410 168
	Riserva(30 02 02)	2 041 000 732 811 177	2 041 000 734 358 335			2 041 000 734 904 010	2 041 000 736 451 168
13	Difesa	1 964 366 749	1 301 055 196			1 964 366 749	1 301 055 196
14	Azione esterna	14 113 539 967	13 316 536 039			14 113 539 967	13 316 536 039
15	Assistenza preadesione	2 116 460 033	1 974 621 274			2 116 460 033	1 974 621 274
	Riserva(30 02 01, 30 02 02)	501 000 000 2 617 460 033	23 893 000 1 998 514 274			501 000 000 2 617 460 033	23 893 000 1 998 514 274
16	Spese al di fuori dei massimali annui stabiliti nel quadro finanziario pluriennale	4 817 544 032	3 824 805 032			4 817 544 032	3 824 805 032
20	Spese amministrative della Commissione europea	4 221 841 225	4 221 841 225			4 221 841 225	4 221 841 225
21	Scuole europee e pensioni	2 811 521 330	2 811 521 330	67 200 000	67 200 000	2 878 721 330	2 878 721 330
30	Riserve	2 287 380 610	1 747 423 737	-36 391 698	-28 533 851	2 250 988 912	1 718 889 886
	Totale	190 280 171 193	141 834 866 383	43 231 281	2 953 509 128	190 323 402 474	144 788 375 511
	Di cui riserve: 30 01 01, 30 02 01, 30 02 02	587 324 210	81 152 210	-36 391 698	-28 533 851	550 932 512	52 618 359

TITOLO 02 — INVESTIMENTI STRATEGICI EUROPEI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Stanzamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
02 01	Spese di supporto amministrativo del polo tematico «Investimenti strategici europei»	1	39 372 626	39 372 626			39 372 626	39 372 626
02 02	Fondo InvestEU	1	346 546 000	345 692 531			346 546 000	345 692 531
02 03	Meccanismo per collegare l'Europa (MCE)	1	2 709 087 504	2 990 696 407			2 709 087 504	2 990 696 407
02 04	Programma Europa digitale	1	1 248 094 557	1 131 846 036			1 248 094 557	1 131 846 036
02 10	Agenzie decentrate	1	214 411 135	214 411 135	1 236 217	1 236 217	215 647 352	215 647 352
	Riserva(30 02 02)		1 830 000 216 241 135	1 830 000 216 241 135			1 830 000 217 477 352	1 830 000 217 477 352
02 20	Progetti pilota, azioni preparatorie, prerogative e altre azioni	1	38 281 683	34 936 635			38 281 683	34 936 635
	TITOLO 02 — Totale		4 595 793 505	4 756 955 370	1 236 217	1 236 217	4 597 029 722	4 758 191 587
	Riserva(30 02 02)		1 830 000	1 830 000			1 830 000	1 830 000
	Totale + riserve		4 597 623 505	4 758 785 370			4 598 859 722	4 760 021 587

CAPITOLO 02 10 — AGENZIE DECENTRATE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanzamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
02 10	Agenzie decentrate							
02 10 01	Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA)	1	44 381 874	44 381 874	361 932	361 932	44 743 806	44 743 806
02 10 02	Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)	1	88 999 498	88 999 498			88 999 498	88 999 498
02 10 03	Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)	1	28 564 091	28 564 091	354 714	354 714	28 918 805	28 918 805
02 10 04	Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)	1	24 815 083	24 815 083	244 326	244 326	25 059 409	25 059 409
02 10 05	Agenzia di sostegno al BERECE (Ufficio BERECE)	1	7 819 314	7 819 314	81 594	81 594	7 900 908	7 900 908
02 10 06	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	1	19 831 275	19 831 275	193 651	193 651	20 024 926	20 024 926
	Riserva(30 02 02)		1 830 000 21 661 275	1 830 000 21 661 275			1 830 000 21 54 926	1 830 000 21 854 926
	Capitolo 02 10 — Totale		214 411 135	214 411 135	1 236 217	1 236 217	215 647 352	215 647 352
	Riserva(30 02 02)		1 830 000	1 830 000			1 830 000	1 830 000
	Totale + riserve		216 241 135	216 241 135			217 477 352	217 477 352

Commento

Gli stanziamenti di cui al presente capitolo sono destinati a coprire le spese di personale e le spese amministrative delle agenzie decentrate (titoli 1 e 2) e, ove applicabile, le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

Le tabelle dell'organico delle agenzie sono contenute nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Le agenzie sono tenute ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

A norma degli articoli 21, 22 e 24 del regolamento finanziario, i contributi ricevuti da paesi terzi (Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, paesi candidati e, ove applicabile, candidati potenziali dei Balcani occidentali, o altri paesi terzi) per la partecipazione a programmi dell'Unione, gli importi rimborsati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, sul regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1) e qualsiasi altra entrata con destinazione specifica, iscritti nello stato delle entrate, danno luogo all'apertura di stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito del presente capitolo.

I relativi importi stimati, nonché il corrispondente articolo o la corrispondente voce dello stato delle entrate sono indicati, ove possibile, nelle pertinenti linee di bilancio.

Articolo 02 10 01 — Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA)

Dati in cifre

Stanzamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
44 381 874	44 381 874	361 932	361 932	44 743 806	44 743 806

Commento

L'EASA è l'agenzia dell'Unione per la sicurezza aerea. La sua missione consiste nel garantire il massimo livello comune di protezione della sicurezza dell'aviazione per i cittadini dell'UE e il massimo livello comune di tutela dell'ambiente, stabilire un processo unico di regolamentazione e certificazione tra gli Stati membri, coadiuvare il mercato unico interno dell'aviazione, creare condizioni di parità e collaborare con altre organizzazioni e regolatori dell'aviazione internazionale.

Le attività principali dell'EASA comprendono la raccolta e l'analisi di elementi sulla sicurezza aerea e dati relativi alle prestazioni per ricavare piani di azione strategici, la certificazione dei prodotti aeronautici e l'approvazione delle organizzazioni in tutti i settori dell'aviazione (progettazione, produzione, manutenzione, formazione, gestione del traffico aereo ecc.), l'elaborazione di documenti normativi per istituire norme comuni nel settore della sicurezza aerea in Europa e il controllo e l'ispezione dell'attuazione efficace di tali norme negli Stati membri e negli Stati vicini dell'Unione che hanno firmato accordi aerei con l'Unione.

I compiti svolti dall'EASA coprono l'intera gamma di norme in materia di sicurezza aerea dell'Unione e hanno un'importante componente internazionale, in quanto l'EASA ha l'obbligo giuridico di cooperare con gli attori internazionali al fine di conseguire il massimo livello di sicurezza per i cittadini dell'UE a livello mondiale (per esempio, elenco per la sicurezza aerea dell'UE, autorizzazione degli operatori di paesi terzi e attuazione della programmazione dell'assistenza tecnica ai paesi terzi). Istituita nel 2002, l'EASA conta oltre 800 esperti e amministratori del settore dell'aviazione e ha 31 Stati membri (i 27 Stati membri dell'Unione, più la Svizzera, l'Islanda, la Norvegia e il Liechtenstein). Ha quattro uffici internazionali a Montreal, Washington, Pechino e Singapore. In genere il suo bilancio è costituito prevalentemente da diritti e oneri (64 %), una sovvenzione dell'Unione (23 %), fondi accantonati (11 %) e contributi dei paesi terzi (2 %).

Totale contributo dell'Unione	44 984 486
di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza (entrate articolo 6 6 2)	240 680
Importo iscritto a bilancio	44 743 806

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati e corrispondente articolo o corrispondente voce dello stato delle entrate).

EFTA-SEE

1 588 871 6 6 0 0

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (GU L, 2023/2405 del 31.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2405/oj>).

Atti di riferimento

Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 27).

Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 46).

Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo (GU L 146 del 8.6.2007, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l'assegnazione e l'uso coordinati dei codici dell'interrogatore modo S per il cielo unico europeo (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 20).

Regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 6).

Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all'identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 23).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 35).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 646/2012 della Commissione, del 16 luglio 2012, che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 29).

Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 14).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 46).

Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).

Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE)

n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione, del 18 luglio 2018, che stabilisce requisiti per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni (GU L 189 del 26.7.2018, pag. 3).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 45).

Regolamento (UE) 2019/2153 della Commissione, del 16 dicembre 2019, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (UE) n. 319/2014 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 36).

Articolo 02 10 03 — Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
28 564 091	28 564 091	354 714	354 714	28 918 805	28 918 805

Commento

L'ERA contribuisce allo sviluppo ulteriore e al funzionamento efficace di uno spazio ferroviario europeo unico senza frontiere, garantendo un livello elevato di sicurezza e interoperabilità ferroviarie e migliorando al contempo la concorrenzialità del settore ferroviario. In particolare, l'ERA contribuisce, sul piano tecnico, all'attuazione della legislazione dell'Unione attraverso l'elaborazione di un orientamento comune in materia di sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione e attraverso il miglioramento dell'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione. L'ERA si prefigge inoltre gli obiettivi di seguire la riduzione delle norme ferroviarie nazionali per sostenere il funzionamento delle autorità nazionali che operano nei settori della sicurezza e dell'interoperabilità ferroviarie, promuovere l'ottimizzazione delle procedure, monitorare le autorità nazionali per la sicurezza e gli organismi di valutazione della conformità, e gestire e mantenere aggiornata una serie di registri essenziali per assicurare il buon funzionamento dello spazio ferroviario europeo.

Con l'entrata in vigore del pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario, l'ERA è stata designata autorità dell'Unione responsabile del rilascio di autorizzazioni all'ammissione sul mercato di veicoli ferroviari, dei certificati di sicurezza unici delle imprese ferroviarie e delle approvazioni delle apparecchiature di terra del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario.

Totale contributo dell'Unione	29 000 626
di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza (entrate articolo 6 6 2)	81 821
Importo iscritto a bilancio	28 918 805

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati e corrispondente articolo o corrispondente voce dello stato delle entrate).

EFTA-SEE 1 022 594 6 6 0 0

Basi giuridiche

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

Atti di riferimento

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione, del 2 maggio 2018, relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 68).

Articolo 02 10 04 — Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)

Dati in cifre

Stanzamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
24 815 083	24 815 083	244 326	244 326	25 059 409	25 059 409

Commento

L'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza è stata istituita per aumentare le capacità dell'Unione, degli Stati membri e, di conseguenza, delle aziende di prevenire, risolvere e reagire ai problemi di sicurezza delle reti e dell'informazione. Per conseguire tale obiettivo, l'ENISA svilupperà livelli elevati di competenza e stimolerà una vasta collaborazione tra attori dei settori pubblico e privato.

Scopo dell'ENISA è fornire assistenza e consulenza alla Commissione e agli Stati membri in merito a questioni di sicurezza delle reti e dell'informazione che rientrano nelle sue competenze e assistere la Commissione, su richiesta, nel lavoro preparatorio di natura tecnica per l'aggiornamento e l'elaborazione della normativa dell'Unione nel campo della sicurezza delle reti e dell'informazione.

Totale contributo dell'Unione	25 336 397
di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza (entrate articolo 6 6 2)	276 988
Importo iscritto a bilancio	25 059 409

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati e corrispondente articolo o corrispondente voce dello stato delle entrate).

EFTA-SEE 883 404 6 6 0 0

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).

Articolo 02 10 05 — Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC)

Dati in cifre

Stanzamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 819 314	7 819 314	81 594	81 594	7 900 908	7 900 908

Commento

L'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) è un organismo consultivo specializzato e indipendente che coadiuva la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione nell'attuazione del quadro normativo dell'Unione per le comunicazioni elettroniche, allo scopo di promuovere un approccio normativo coerente in tutta l'Unione. Il BEREC non è un organismo sindacale e non è dotato di personalità giuridica.

L'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) è istituita come organismo unionale dotato di personalità giuridica, che fornisce al BEREC sostegno professionale e amministrativo per svolgere i compiti a esso conferiti dal regolamento (UE) 2018/1971.

Totale contributo dell'Unione	7 932 805
di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza (entrate articolo 6 6 2)	31 897
Importo iscritto a bilancio	7 900 908

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321, del 17.12.2018, pag. 1).

Articolo 02 10 06 — Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

Dati in cifre

	Stanzamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
02 10 06	19 831 275	19 831 275	193 651	193 651	20 024 926	20 024 926
Riserva(30 02 02)	1 830 000	1 830 000			1 830 000	1 830 000
Totale	21 661 275	21 661 275	193 651	193 651	21 854 926	21 854 926

Commento

L'ACER è un organo indipendente e un arbitro neutrale sulle questioni normative, che può adottare decisioni vincolanti necessarie per l'integrazione del mercato interno europeo dell'energia, sia per l'elettricità che per il gas naturale, sostenendo pertanto il Green Deal europeo e la costruzione di un'Europa più resiliente. L'ACER è incaricata di vigilare sui mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas al fine di prevenire, individuare e indagare le manipolazioni del mercato.

In stretta collaborazione con le autorità nazionali di regolamentazione dell'energia, ACER assicura che l'integrazione del mercato e l'attuazione della legislazione dell'Unione siano realizzate conformemente agli obiettivi in materia di politica energetica e al quadro normativo dell'Unione.

Totale contributo dell'Unione	22 331 904
di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza (entrate articolo 6 6 2)	476 978
Importo iscritto a bilancio	21 854 926

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati e corrispondente articolo o corrispondente voce dello stato delle entrate).

EFTA-SEE

680 389

6 6 0 0

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1.).

Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).

Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).

Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 1).

Regolamento (UE) 2022/2578 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini dell'Unione e l'economia da prezzi eccessivamente elevati (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 45).

Atti di riferimento

Decisione (UE) 2020/2152 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che fissa le tasse dovute all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per la raccolta, il trattamento, l'elaborazione e l'analisi delle informazioni comunicate a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 68).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 dicembre 2021, sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione) [COM(2021) 804 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 15 dicembre 2021, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e recante modifica del regolamento (UE) 2019/942 [COM(2021) 805 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 marzo 2023, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso [COM(2023) 147 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 marzo 2023, che modifica i regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2019/942 e le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione [COM(2023) 148 final].

TITOLO 03 — MERCATO UNICO

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
03 01	Spese di supporto amministrativo del cluster «Mercato unico»	1	29 548 000	29 548 000			29 548 000	29 548 000
03 02	Programma per il mercato unico	1	573 302 000	572 297 738			573 302 000	572 297 738
03 03	Programma antifrode dell'Unione	1	25 505 999	23 211 637			25 505 999	23 211 637
03 04	Cooperazione nel settore fiscale (Fiscalis)	1	38 132 232	30 137 501			38 132 232	30 137 501
03 05	Cooperazione nel settore doganale (Dogana)	1	135 414 000	104 538 141			135 414 000	104 538 141
03 10	Agenzie decentrate	1	130 458 088	130 458 088	1 537 774	1 537 774	131 995 862	131 995 862
	Riserva(30 02 02)		1 295 619	1 295 619	750 281		545 338	1 295 619
			131 753 707	131 753 707	787 493		132 541 200	133 291 481
03 20	Progetti pilota, azioni preparatorie, prerogative e altre azioni	1	20 760 000	19 657 014	-2 420 000		18 340 000	19 657 014
	TITOLO 03 — Totale		953 120 319	909 848 119	-882 226	1 537 774	952 238 093	911 385 893
	Riserva(30 02 02)		1 295 619	1 295 619	750 281		545 338	1 295 619
	Totale + riserve		954 415 938	911 143 738	-1 632 507		952 783 431	912 681 512

CAPITOLO 03 10 — AGENZIE DECENTRATE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
03 10	Agenzie decentrate							
03 10 01	<i>Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)</i>							
03 10 01 01	Agenzia europea per le sostanze chimiche — Legislazione sui prodotti chimici	1	69 805 590	69 805 590	835 000	835 000	70 640 590	70 640 590
03 10 01 02	Agenzia europea delle sostanze chimiche — Attività relative alla legislazione sui biocidi	1	6 348 788	6 348 788	86 585	86 585	6 435 373	6 435 373
	<i>Articolo 03 10 01 — Totale parziale</i>		76 154 378	76 154 378	921 585	921 585	77 075 963	77 075 963
03 10 02	<i>Autorità bancaria europea (ABE)</i>	1	20 640 431	20 640 431	231 319	231 319	20 871 750	20 871 750
03 10 03	<i>Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)</i>	1	13 537 447	13 537 447	168 038	168 038	13 705 485	13 705 485
03 10 04	<i>Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati (ESMA)</i>	1	20 125 832	20 125 832	216 832	216 832	20 342 664	20 342 664
03 10 05	<i>Autorità antiriciclaggio (AMLA)</i>	1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Riserva(30 02 02)		1 295 619	1 295 619	750 281		545 338	1 295 619
	Capitolo 03 10 — Totale		130 458 088	130 458 088	1 537 774	1 537 774	131 995 862	131 995 862
	Riserva(30 02 02)		1 295 619	1 295 619	750 281		545 338	1 295 619
	Totale + riserve		131 753 707	131 753 707	787 493		132 541 200	133 291 481

Commento

Gli stanziamenti nell'ambito del presente articolo sono destinati a coprire le spese di personale e le spese amministrative delle agenzie decentrate (titoli 1 e 2) e, ove applicabile, le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

Le tabelle dell'organico delle agenzie sono riportate nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Le agenzie sono tenute a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e spese amministrative.

A norma degli articoli 21, 22 e 24 del regolamento finanziario, i contributi ricevuti da paesi terzi (Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, paesi candidati e, ove applicabile, candidati potenziali dei Balcani occidentali, o altri paesi terzi) per la partecipazione a programmi dell'Unione, gli importi rimborsati in conformità dell'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, sul regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1) e qualsiasi altra entrata con destinazione specifica, iscritti nello stato delle entrate, danno luogo all'apertura di stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito del presente capitolo.

I relativi importi stimati, nonché il corrispondente articolo o la corrispondente voce dello stato delle entrate sono indicati, ove possibile, nelle pertinenti linee di bilancio.

Articolo 03 10 01 — Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Voce 03 10 01 01 — Agenzia europea per le sostanze chimiche — Legislazione sui prodotti chimici

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
69 805 590	69 805 590	835 000	835 000	70 640 590	70 640 590

Commento

A norma dell'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1907/2006, le entrate dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sono costituite da una sovvenzione dell'Unione iscritta nel bilancio generale dell'Unione (sezione Commissione), dalle tariffe versate dalle imprese; e dai contributi volontari versati dagli Stati membri.

Le entrate dell'ECHA provenienti da tariffe e oneri e l'eccedenza riportata dall'anno precedente non saranno sufficienti a coprire le spese previste dell'ECHA. Si rende necessario un contributo integrativo dell'Unione.

Contributo totale dell'Unione	74 806 000
di cui l'importo proveniente dal recupero dell'eccedenza (entrate articolo 6 6 2)	4 165 410
Importo iscritto nel bilancio	70 640 590

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati e il corrispondente articolo o la corrispondente voce dello stato delle entrate):

EFTA-SEE

2 499 040 660 0

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Voce 03 10 01 02 — Agenzia europea delle sostanze chimiche — Attività relative alla legislazione sui biocidi

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 348 788	6 348 788	86 585	86 585	6 435 373	6 435 373

Commento

In conformità dell'articolo 78 del regolamento (UE) n. 528/2012, le entrate dell'ECHA sono costituite da: a) una sovvenzione dell'Unione, iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione); b) le tariffe pagate all'ECHA conformemente a detto regolamento; c) eventuali oneri riscossi dall'ECHA per i servizi che fornisce in conformità di detto regolamento e d) i contributi volontari versati dagli Stati membri.

Le entrate dell'ECHA provenienti da tariffe e oneri e l'eccedenza riportata dall'anno precedente non saranno sufficienti a coprire le spese previste dell'ECHA. Si rende necessario un contributo integrativo dell'Unione.

Contributo totale dell'Unione	7 831 585
di cui l'importo proveniente dal recupero dell'eccedenza (entrate articolo 6 6 2)	1 396 212
Importo iscritto nel bilancio	6 435 373

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati e il corrispondente articolo o la corrispondente voce dello stato delle entrate):

EFTA-SEE 227 287 6 6 0 0

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

Articolo 03 10 02 — Autorità bancaria europea (ABE)

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 640 431	20 640 431	231 319	231 319	20 871 750	20 871 750

Commento

Ai sensi del TFUE, in particolare dell'articolo 114, e del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'Autorità bancaria europea (ABE) è parte integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato, preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell'intero sistema finanziario assicurando sufficiente protezione per gli utilizzatori dei servizi finanziari.

Contributo totale dell'Unione	21 006 190
di cui l'importo proveniente dal recupero dell'eccedenza (entrate articolo 6 6 2)	134 440
Importo iscritto nel bilancio	20 871 750

In aggiunta al contributo dell'Unione, le entrate dell'ABE comprendono anche i contributi delle autorità pubbliche nazionali degli Stati membri competenti per la vigilanza degli istituti finanziari e i contributi delle autorità pubbliche nazionali EFTA, nonché le eventuali commissioni.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

Articolo 03 10 03 — Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 537 447	13 537 447	168 038	168 038	13 705 485	13 705 485

Commento

Ai sensi del TFUE, in particolare dell'articolo 114, e del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) è parte integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato, preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell'intero sistema finanziario assicurando sufficiente protezione per gli utilizzatori dei servizi finanziari.

Contributo totale dell'Unione	13 908 168
di cui l'importo proveniente dal recupero dell'eccedenza (entrate articolo 6 6 2)	202 683
Importo iscritto nel bilancio	13 705 485

In aggiunta al contributo dell'Unione, le entrate dell'EIOPA comprendono anche i contributi delle autorità pubbliche nazionali degli Stati membri competenti per la vigilanza degli istituti finanziari e i contributi delle autorità pubbliche nazionali EFTA, nonché le eventuali commissioni.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).

Articolo 03 10 04 — Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati (ESMA)

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 125 832	20 125 832	216 832	216 832	20 342 664	20 342 664

Commento

Ai sensi del TFUE, in particolare dell'articolo 114, e del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è parte integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato, preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell'intero sistema finanziario assicurando sufficiente protezione per gli utilizzatori dei servizi finanziari.

Contributo totale dell'Unione	20 545 719
di cui l'importo proveniente dal recupero dell'eccedenza (entrate articolo 6 6 2)	203 055
Importo iscritto nel bilancio	20 342 664

In aggiunta al contributo dell'Unione, le entrate dell'ESMA comprendono anche i contributi delle autorità pubbliche nazionali degli Stati membri competenti per la vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari e i contributi delle autorità pubbliche nazionali EFTA, nonché le commissioni.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE (GU L 151 del 2.6.2022, pag. 1).

Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj>).

Articolo 03 10 05 — Autorità antiriciclaggio (AMLA)

Dati in cifre

	Stanzamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
03 10 05	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
Riserva(30 02 02)	1 295 619	1 295 619	-750 281		545 338	1 295 619
Totale	1 295 619	1 295 619	-750 281		545 338	1 295 619

Commento

Visto il TFUE, in particolare l'articolo 114, l'autorità antiriciclaggio (AMLA) è istituita con gli obiettivi principali di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo nell'Unione, anche contribuendo a rafforzare la supervisione e a migliorare la cooperazione tra le unità nazionali di informazione finanziaria (FIU) e le autorità di supervisione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj>).

CAPITOLO 03 20 — PROGETTI PILOTA, AZIONI PREPARATORIE, PREROGATIVE E ALTRE AZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanzamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
03 20	Progetti pilota, azioni preparatorie, prerogative e altre azioni							
03 20 01	<i>Progetti pilota</i>	1	6 260 000	4 286 061			6 260 000	4 286 061
03 20 02	<i>Azioni preparatorie</i>	1	5 500 000	6 370 953			5 500 000	6 370 953
03 20 03	<i>Altre azioni</i>							
03 20 03 01	Procedure di aggiudicazione e di pubblicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi	1	9 000 000	9 000 000	-2 420 000		6 580 000	9 000 000
	<i>Articolo 03 20 03 — Totale parziale</i>		9 000 000	9 000 000	-2 420 000		6 580 000	9 000 000
	Capitolo 03 20 — Totale		20 760 000	19 657 014	-2 420 000		18 340 000	19 657 014

Articolo 03 20 03 — Altre azioni

Commento

Gli stanziamenti nell'ambito del presente articolo sono destinati a finanziare azioni e attività non incluse nei capitoli precedenti del presente titolo, ma per le quali è stato adottato un atto di base.

Voce 03 20 03 01 — Procedure di aggiudicazione e di pubblicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
9 000 000	9 000 000	-2 420 000		6 580 000	9 000 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative:

- alla raccolta, all'elaborazione, alla pubblicazione e alla diffusione dei bandi d'appalto pubblici dell'Unione e dei paesi terzi su vari supporti nonché al loro inserimento tra i servizi di appalti elettronici offerti dalle istituzioni alle imprese e alle amministrazioni aggiudicatrici; sono compresi i costi di traduzione dei bandi d'appalto pubblicati dalle istituzioni dell'Unione,
- alla promozione dell'utilizzo delle nuove tecniche di raccolta e diffusione per via elettronica dei bandi d'appalto pubblici.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1).

Decisione 94/1/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).

Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1), in particolare per quanto riguarda l'accordo relativo a taluni aspetti degli appalti pubblici.

Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 (GU L 296 del 12.11.2015, pag. 1).

Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea, del 9 febbraio 2016, recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/2) (GU L 45 del 20.2.2016, pag. 15).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione, del 23 settembre 2019, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici») (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 7).

TITOLO 04 — SPAZIO

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
04 01	Spese di sostegno amministrativo del polo tematico «Spazio»	1	7 800 000	7 800 000			7 800 000	7 800 000
04 02	Programma spaziale dell'Unione	1	2 080 362 000	2 174 692 000			2 080 362 000	2 174 692 000
04 03	Programma dell'Unione per una connettività sicura	1	117 150 000	190 000 000			117 150 000	190 000 000
04 10	Agenzie decentrate	1	78 771 345	78 771 345	404 623	404 623	79 175 968	79 175 968
04 20	Progetti pilota, azioni preparatorie, prerogative e altre azioni	1	16 990 000	4 247 500			16 990 000	4 247 500
	TITOLO 04 — Totale		2 301 073 345	2 455 510 845	404 623	404 623	2 301 477 968	2 455 915 468

CAPITOLO 04 10 — AGENZIE DECENTRATE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
04 10 04 10 01	Agenzie decentrate <i>Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale</i>	1	78 771 345	78 771 345	404 623	404 623	79 175 968	79 175 968
	Capitolo 04 10 — Totale		78 771 345	78 771 345	404 623	404 623	79 175 968	79 175 968

Commento

Gli stanziamenti di cui al presente capitolo sono destinati a coprire le spese di personale e le spese amministrative delle agenzie decentrate (titoli 1 e 2) e, ove applicabile, le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

Le tabelle dell'organico delle agenzie sono contenute nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Le agenzie sono tenute ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

A norma degli articoli 21, 22 e 24 del regolamento finanziario, i contributi ricevuti da paesi terzi (Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, paesi candidati e, ove applicabile, potenziali candidati dei Balcani occidentali, o altri paesi terzi) per la partecipazione a programmi dell'Unione, gli importi rimborsati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, sul regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1) e qualsiasi altra entrata con destinazione specifica, iscritti nello stato delle entrate, danno luogo all'apertura di stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito del presente capitolo.

I relativi importi stimati, nonché il corrispondente articolo o la corrispondente voce dello stato delle entrate sono indicati, ove possibile, nelle pertinenti linee di bilancio.

Articolo 04 10 01 — Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
78 771 345	78 771 345	404 623	404 623	79 175 968	79 175 968

Commento

Le entrate dell'Agenzia comprendono una sovvenzione dell'Unione iscritta nel bilancio generale dell'Unione destinata a garantire l'equilibrio tra le entrate e le spese.

Le spese dell'Agenzia comprendono le spese relative al personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di funzionamento e le spese connesse al funzionamento del consiglio di accreditamento di sicurezza, inclusi gli organi subordinati, e ai contratti e agli accordi conclusi dall'Agenzia per svolgere i compiti affidatili.

Contributo totale dell'Unione	79 332 788
di cui l'importo proveniente dal recupero dell'eccedenza (entrate articolo 6 6 2)	156 820
Importo iscritto nel bilancio	79 175 968

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati, articolo o voce corrispondente dello stato delle entrate).

EFTA-SEE

2 777 602

6 600

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).

Regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 1).

TITOLO 05 — SVILUPPO REGIONALE E COESIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
05 01	Spese di sostegno amministrativo del polo tematico «Sviluppo regionale e coesione»	2	15 185 879	15 185 879			15 185 879	15 185 879
05 02	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	2	39 429 319 555	13 074 258 851		2 900 000 000	39 429 319 555	15 974 258 851
05 03	Fondo di coesione (FC)	2	8 439 897 809	4 207 913 294			8 439 897 809	4 207 913 294
05 04	Sostegno alla comunità turco-cipriota	2	32 316 101	30 000 000			32 316 101	30 000 000
05 20	Progetti pilota, azioni preparatorie, prerogative e altre azioni	2	p.m.	4 660 000			p.m.	4 660 000
Titolo 05 — Totale			47 916 719 344	17 332 018 024		2 900 000 000	47 916 719 344	20 232 018 024

CAPITOLO 05 02 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
05 02	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)							
05 02 01	FESR — Spese operative	2.1	39 092 746 401	5 162 042 041		1 400 000 000	39 092 746 401	6 562 042 041
05 02 02	FESR — Assistenza tecnica operativa	2.1	107 557 191	74 002 500			107 557 191	74 002 500
05 02 03	Iniziativa urbana europea	2.1	64 352 138	93 930 031			64 352 138	93 930 031
05 02 04	Fondo per una transizione giusta (JTF) — Contributo del «Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)»	2.1	76 694 280	p.m.			76 694 280	p.m.
05 02 05	FESR — Finanziamento a titolo di REACT-EU							
05 02 05 01	FESR — Spese operative — Finanziamento a titolo di REACT-EU	2.1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 02 05 02	FESR — Assistenza tecnica operativa — Finanziamento a titolo di REACT-EU	2.1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 02 05 03	Cooperazione territoriale europea — Spese operative — Finanziamento a titolo di REACT-EU	2.1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Articolo 05 02 05 — Totale parziale		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 02 06	Fondo InvestEU — Contributo del FESR	2.1	16 007 427	36 007 427			16 007 427	36 007 427
05 02 07	Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) — Contributo del FESR	2.1	60 418 368	29 419 531			60 418 368	29 419 531
05 02 08	Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP) — Contributo del FESR	2.1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 02 09	Orizzonte Europa — Contributo del FESR	2.1	11 543 750	378 000			11 543 750	378 000
05 02 10	Programma Europa digitale — Contributo del FESR	2.1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 02 11	Dispositivo per la ripresa e la resilienza — Contributo del FESR	2.1	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
05 02 99	Completamento di programmi e attività precedenti							

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
05 02 99 01	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Spese operative (prima del 2021)	2.1	p.m.	7 660 268 000		1 500 000 000	p.m.	9 160 268 000
05 02 99 02	Completamento del FESR — Assistenza tecnica operativa (prima del 2021)	2.1	p.m.	6 670 305			p.m.	6 670 305
05 02 99 03	Completamento del FESR — articolo 25 — articolo 11 (prima del 2021)	2.1	p.m.	273 000			p.m.	273 000
05 02 99 04	Completamento del FESR — Azioni innovative nell'ambito dello Sviluppo urbano sostenibile (prima del 2021)	2.1	p.m.	11 268 016			p.m.	11 268 016
	<i>Articolo 05 02 99 — Totale parziale</i>		p.m.	7 678 479 321		1 500 000 000	p.m.	9 178 479 321
	Capitolo 05 02 — Totale		39 429 319 555	13 074 258 851		2 900 000 000	39 429 319 555	15 974 258 851

Commento

Sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita e dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg) nel periodo di programmazione 2021-2027 e nei periodi precedenti.

Le regioni interessate appartengono alle tre categorie seguenti:

- regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'Unione,
- regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % della media del PIL dell'Unione,
- regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 100 % della media del PIL dell'Unione.

A norma degli articoli 21, 22 e 24 del regolamento finanziario, i contributi ricevuti da paesi terzi (Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, paesi candidati e, ove applicabile, candidati potenziali dei Balcani occidentali, o altri paesi) per la partecipazione a programmi dell'Unione, e qualsiasi altra entrata con destinazione specifica, iscritti nello stato delle entrate, danno luogo all'apertura di stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito del presente capitolo.

I relativi importi stimati, nonché il corrispondente articolo o la corrispondente voce dello stato delle entrate sono indicati, ove possibile, nelle pertinenti linee di bilancio.

Inoltre, e conformemente al regolamento (UE) 2020/2094, le entrate con destinazione specifica esterne risultanti dai proventi dello strumento dell'Unione europea per la ripresa iscritte nello stato delle entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti per programmi finanziati a titolo del REACT-EU a titolo dei titoli 05 e 07 per un importo totale di 50 620 000 000 EUR in impegni. Tali importi dovevano essere impegnati legalmente prima della fine del 2023, ad eccezione delle spese amministrative per le quali gli importi sono indicati nei commenti di bilancio delle pertinenti linee di bilancio del presente titolo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320) e in particolare gli articoli 92 bis e 92 ter e l'allegato VII bis.

Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU) (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30).

Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94).

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) (GU L 109 dell'8.4.2022, pag. 1).

Regolamento (UE) 2022/613 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 aprile 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU e l'istituzione di un costo unitario (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 38).

Regolamento (UE) 2022/2039 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) 2021/1060 per quanto concerne la flessibilità addizionale per affrontare le conseguenze dell'aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) — CARE (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 23).

Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 29 maggio 2018, relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero [COM(2018) 373 final].

Articolo 05 02 01 — FESR — Spese operative

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
39 092 746 401	5 162 042 041		1 400 000 000	39 092 746 401	6 562 042 041

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita e dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg) nel periodo di programmazione 2021-2027.

Le regioni interessate appartengono alle tre categorie seguenti:

- regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'Unione;
- regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % della media del PIL dell'Unione;
- regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 100 % della media del PIL dell'Unione.

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati e corrispondente articolo o corrispondente voce dello stato delle entrate).

Altre entrate con destinazione specifica	2 260 590 398	6 1 0 0
--	---------------	---------

Articolo 05 02 99 — Completamento di programmi e attività precedenti

Commento

Gli stanziamenti nell'ambito del presente articolo sono destinati a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti e comprendono i prefinanziamenti per i programmi relativi al periodo 2014-2020, tenendo conto degli orientamenti forniti dal Consiglio europeo.

Voce 05 02 99 01 — Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Spese operative (prima del 2021)

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	7 660 268 000		1 500 000 000	p.m.	9 160 268 000

Commento

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati e articolo o voce corrispondente dello stato delle entrate).

Altre entrate con destinazione specifica	1 776 866 392	6 1 0 0
--	---------------	---------

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Decisione 1999/501/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 49), in particolare il considerando 5.

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Decisione C(2001) 638 della Commissione sull'approvazione di interventi strutturali comunitari per il programma operativo dell'Unione per la pace e la riconciliazione («programma PEACE II») rientrante nell'obiettivo n. 1 nell'Irlanda del Nord (Regno Unito) e nella regione frontaliere (Irlanda).

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, in particolare il paragrafo 44, lettera b).

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004, in particolare il paragrafo 49.

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005.

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 13 maggio 1992, che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nel quadro di un'iniziativa comunitaria delle regioni fortemente dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento (RETEX) (GU C 142 del 4.6.1992, pag. 5).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che definisce gli orientamenti per sovvenzioni globali o i programmi operativi integrati per i quali gli Stati membri sono invitati a presentare domande di contributo nel quadro di un'iniziativa comunitaria relativa alla ristrutturazione del settore della pesca (PESCA) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 1).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente le zone urbane (URBAN) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 6).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente l'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico (iniziativa PMI) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 10).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa (RETEX) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 17).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi o per le sovvenzioni globali che essi sono invitati a proporre nel quadro di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione nel settore della difesa (Konver) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 18).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione economica di zone siderurgiche (Resider II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 22).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione economica di zone carbonifere (Rechar II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 26).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce i criteri dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a presentare nel quadro dell'iniziativa comunitaria «Adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali (Adapt)», al fine di promuovere l'occupazione e di adeguare la forza lavoro alle trasformazioni industriali (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 30).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a presentare nel quadro dell'iniziativa comunitaria «Occupazione e valorizzazione delle risorse umane» al fine di promuovere la crescita dell'occupazione soprattutto attraverso lo sviluppo delle risorse umane (Occupazione) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 36).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria per le regioni ultraperiferiche — REGIS II (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 44).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, recante orientamenti per la concessione di sovvenzioni globali o per programmi operativi integrati sulla base di richieste di contributo che gli Stati membri sono

invitati a presentare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 48).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo delle zone di confine, della cooperazione transfrontaliera e delle reti energetiche selezionate (Interreg II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 60).

Nota della Commissione agli Stati membri, del 16 maggio 1995, che fissa gli orientamenti per un'iniziativa nel quadro del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (programma Peace I) (GU C 186 del 20.7.1995, pag. 3).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente le zone urbane (Urban) (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 4).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce i criteri modificati dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nel contesto dell'iniziativa comunitaria «Adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali (Adapt)», al fine di promuovere l'occupazione e di adeguare la forza lavoro alle trasformazioni industriali (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 7).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce i criteri modificati dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nel contesto dell'iniziativa comunitaria «Occupazione e valorizzazione delle risorse umane» al fine di promuovere la crescita dell'occupazione soprattutto attraverso lo sviluppo delle risorse umane (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 13).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg riguardante la cooperazione transnazionale in materia di assetto territoriale (Interreg II C) (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 23).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 26 novembre 1997, sul programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (1995-1999) (programma Peace I) [COM(97) 642 final].

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 28 aprile 2000, recante gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile — URBAN II (GU C 141 del 19.5.2000, pag. 8).

Comunicazione della Commissione, del 2 settembre 2004, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta a incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario — INTERREG III (GU C 226 del 10.9.2004, pag. 2).

TITOLO 06 — RIPRESA E RESILIENZA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
06 01	Spese di supporto amministrativo del polo tematico «Ripresa e resilienza»	2	35 190 410	35 190 410			35 190 410	35 190 410
06 02	Dispositivo per la ripresa e la resilienza e strumento di sostegno tecnico	2	121 364 392	102 613 800			121 364 392	102 613 800
06 03	Protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria	2	884 755	983 192			884 755	983 192
06 04	Strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI)	2	3 334 000 000	3 334 000 000			3 334 000 000	3 334 000 000
06 05	Meccanismo unionale di protezione civile	2	240 311 354	259 908 000			240 311 354	259 908 000
06 06	Programma UE per la salute	2	726 723 832	662 000 000			726 723 832	662 000 000
06 07	Sostegno di emergenza all'interno dell'Unione	2	p.m.	1 999 028			p.m.	1 999 028
06 10	Agenzie decentrate	2	260 479 189	256 653 463	2 145 772	2 145 772	262 624 961	258 799 235
06 20	Progetti pilota, azioni preparatorie, prerogative e altre azioni	2	12 097 771	11 800 000			12 097 771	11 800 000
Titolo 06 — Totale			4 731 051 703	4 665 147 893	2 145 772	2 145 772	4 733 197 475	4 667 293 665

CAPITOLO 06 10 — AGENZIE DECENTRATE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
06 10	Agenzie decentrate							
06 10 01	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie	2.2	72 422 185	72 422 185	712 181	712 181	73 134 366	73 134 366
06 10 02	Autorità europea per la sicurezza alimentare	2.2	153 330 047	149 504 321	1 179 166	1 179 166	154 509 213	150 683 487
06 10 03	Agenzia europea per i medicinali							
06 10 03 01	Contributo dell'Unione all'Agenzia europea per i medicinali	2.2	20 726 957	20 726 957	254 425	254 425	20 981 382	20 981 382
06 10 03 02	Contributo speciale a favore dei medicinali orfani	2.2	14 000 000	14 000 000			14 000 000	14 000 000
Articolo 06 10 03 — Totale parziale			34 726 957	34 726 957	254 425	254 425	34 981 382	34 981 382
Capitolo 06 10 — Totale			260 479 189	256 653 463	2 145 772	2 145 772	262 624 961	258 799 235

Commento

Gli stanziamenti a norma del presente capitolo sono destinati a coprire le spese di personale e le spese amministrative delle agenzie decentrate (titoli 1 e 2) e, ove applicabile, le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

Le tabelle dell'organico delle agenzie sono contenute nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Le agenzie sono tenute a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

A norma degli articoli 21, 22 e 24 del regolamento finanziario, i contributi ricevuti da paesi terzi (Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, paesi candidati e, ove applicabile, candidati potenziali dei Balcani occidentali, o altri paesi terzi) per la partecipazione a programmi dell'Unione, gli importi rimborsati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, sul regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1) e qualsiasi altra entrata con destinazione specifica, iscritti nello stato delle entrate, danno luogo all'apertura di stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito del presente capitolo.

I relativi importi stimati, nonché il corrispondente articolo o la corrispondente voce dello stato delle entrate sono indicati, ove possibile, nelle pertinenti linee di bilancio.

Articolo 06 10 01 — Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
72 422 185	72 422 185	712 181	712 181	73 134 366	73 134 366

Commento

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 851/2004 prevede che la missione del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie è la seguente:

- Al fine di rafforzare la capacità dell'Unione e degli Stati membri di proteggere la salute umana attraverso la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili nell'uomo e dei problemi sanitari speciali connessi, la missione del Centro consiste nell'individuare e valutare, le minacce attuali ed emergenti per la salute umana derivanti da malattie trasmissibili e da problemi sanitari speciali connessi, riferire in merito e, se del caso, garantire che le informazioni relative siano presentate in un modo facilmente accessibile. Il Centro collabora con gli organismi competenti degli Stati membri o di propria iniziativa, attraverso una rete specializzata. La missione del Centro è anche di fornire raccomandazioni basate su dati scientifici e sostegno nel coordinare la risposta a tali minacce a livello nazionale e dell'Unione nonché, se del caso, a livello transfrontaliero interregionale e regionale. Nel formulare tali raccomandazioni, il Centro coopera, se del caso, con gli Stati membri e tiene conto dei piani nazionali di gestione delle crisi esistenti e delle rispettive circostanze di ciascuno Stato membro.
- In presenza di altri focolai di malattie di origine ignota che potrebbero diffondersi nel territorio o verso il territorio dell'Unione, il Centro agisce di propria iniziativa fino all'individuazione della fonte del focolaio. In presenza di un focolaio che sia palesemente non provocato da una malattia trasmissibile, il Centro opera solo in collaborazione con gli organismi di coordinamento competenti e su richiesta delle stesse, e fornisce una valutazione dei rischi.
- Nell'ambito della sua missione il Centro rispetta le responsabilità degli Stati membri, della Commissione e di altri organismi o agenzie dell'Unione, e le responsabilità di paesi terzi e organizzazioni internazionali operanti nel settore della salute pubblica, in particolare l'OMS, onde assicurare la completezza, la coerenza e la complementarità delle azioni nonché il relativo coordinamento.
- Il Centro sostiene il lavoro del comitato per la sicurezza sanitaria (CSS), istituito dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2371, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.200, pag. 26), del Consiglio, degli Stati membri e, se del caso, di altre strutture dell'Unione al fine di favorire la coerenza effettiva delle loro rispettive attività e coordinare le risposte a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, nell'ambito del suo mandato.

Contributo totale dell'Unione	91 000 833
di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza (entrate articolo 6 6 2)	17 866 467
Importo iscritto a bilancio	73 134 366

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati e articolo o voce corrispondente dello stato delle entrate).

EFTA-SEE 2 592 714 6 600

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (UE) 2022/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 1).

Atti di riferimento

Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Documento di accompagnamento della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili: risultati positivi ottenuti dalla creazione del Centro, attività previste e esigenze in materia di risorse [COM(2008) 0741 / SEC(2008) 2792].

Articolo 06 10 02 — Autorità europea per la sicurezza alimentare

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
153 330 047	149 504 321	1 179 166	1 179 166	154 509 213	150 683 487

Commento

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è il fondamento del sistema di valutazione dei rischi per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi dell'Unione. La sua consulenza scientifica sui rischi esistenti ed emergenti è alla base delle politiche e delle decisioni dei responsabili della gestione del rischio nelle istituzioni europee e negli Stati membri dell'Unione, con l'obiettivo di tutela della salute dei consumatori. L'impegno più importante dell'Autorità consiste nel fornire consulenze obiettive, trasparenti e indipendenti e una comunicazione chiara basata sulle metodologie scientifiche, le informazioni e i dati disponibili più aggiornati. L'Autorità è impegnata a rispettare le norme fondamentali di eccellenza scientifica, apertura, trasparenza, indipendenza e reattività.

L'organico dell'Autorità, come presidente uscente della rete di agenzie, comprende un posto destinato al capo dell'Ufficio di supporto congiunto a Bruxelles. Questa misura è intesa a promuovere i miglioramenti in termini di efficienza e le sinergie in tutte le agenzie e con le istituzioni, affinché le singole agenzie possano concentrare le proprie risorse sui compiti essenziali. Il finanziamento del posto di capo dell'Ufficio di supporto congiunto sarà condiviso tra le agenzie, di conseguenza non saranno necessari finanziamenti aggiuntivi per l'Autorità a tale riguardo.

Contributo totale dell'Unione	155 207 166
<i>di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza (entrate articolo 6 6 2)</i>	697 953
Importo iscritto a bilancio	154 509 213

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati e articolo o voce corrispondente dello stato delle entrate).

EFTA-SEE

5 427 884

6 6 0 0

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE (GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1).

Articolo 06 10 03 — Agenzia europea per i medicinali

Voce 06 10 03 01 — Contributo dell'Unione all'Agenzia europea per i medicinali

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 726 957	20 726 957	254 425	254 425	20 981 382	20 981 382

Commento

Al fine di promuovere in tutta l'Unione la tutela della salute umana e animale e dei consumatori di medicinali nonché la realizzazione del mercato interno mediante l'adozione di decisioni normative uniformi basate su criteri scientifici riguardanti l'immissione in commercio e l'uso dei medicinali, l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) mira a fornire agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione una consulenza al massimo livello scientifico su tutti i problemi di valutazione della qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali per uso umano e veterinario, in conformità della legislazione dell'Unione relativa ai medicinali.

Il regolamento (UE) 2022/123 ha rafforzato il ruolo dell'EMA nella preparazione alle crisi e nella gestione dei medicinali e dei dispositivi medici, consentendo all'EMA di monitorare attentamente e mitigare le carenze di medicinali nonché di agevolare una più rapida approvazione dei medicinali che potrebbero curare o prevenire una malattia che causa una crisi di sanità pubblica. Dopo una fase transitoria, l'EMA coordinerà anche le risposte degli Stati membri alle carenze di dispositivi medici critici in caso di crisi.

Contributo totale dell'Unione	31 440 425
di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza (entrate con destinazione specifica 6 6 2)	10 459 043
Importo iscritto a bilancio	20 981 382

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati e articolo o voce corrispondente dello stato delle entrate).

EFTA-SEE	341 566	6 600
----------	---------	-------

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1).

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1) [sostituisce il regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio].

Regolamento (CE) n. 2049/2005 della Commissione, del 15 dicembre 2005, che stabilisce, in base al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme relative al pagamento delle tasse spettanti all'Agenzia europea per i medicinali da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese nonché le norme relative all'assistenza amministrativa che queste ricevono dall'Agenzia (GU L 329 del 16.12.2005, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).

Regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

Regolamento (CE) n. 668/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, che attua il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla valutazione e alla certificazione dei dati sulla qualità e dei dati non clinici riguardanti medicinali per terapie avanzate realizzati da micro, piccole e medie imprese (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 7).

Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 112).

Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sui medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022, relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 1).

TITOLO 07 — INVESTIRE NELLE PERSONE, NELLA COESIONE SOCIALE E NEI VALORI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
07 01	Spese di sostegno amministrativo del polo tematico «Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori»	2	108 000 107	108 000 107			108 000 107	108 000 107
07 02	Fondo sociale europeo Plus (FSE+)	2	16 867 137 252	6 931 481 007			16 867 137 252	6 931 481 007
07 03	Erasmus+	2	3 738 992 637	3 465 000 000			3 738 992 637	3 465 000 000
07 04	Corpo europeo di solidarietà	2	136 985 873	131 641 000			136 985 873	131 641 000
07 05	Europa creativa	2	311 159 522	342 135 144			311 159 522	342 135 144
07 06	Cittadini, uguaglianza, diritti e valori	2	209 489 763	215 590 866			209 489 763	215 590 866
07 07	Giustizia	2	40 691 000	37 416 968			40 691 000	37 416 968
07 10	Agenzie decentrate e Procura europea	2	298 287 169	289 990 169	2 957 315	2 957 315	301 244 484	292 947 484
	Riserva(30 02 02)		2 158 000	1 693 000			2 158 000	1 693 000
			300 445 169	291 683 169			303 402 484	294 640 484
07 20	Progetti pilota, azioni preparatorie, prerogative e altre azioni	2	216 804 579	212 668 026			216 804 579	212 668 026
	Titolo 07 — Totale		21 927 547 902	11 733 923 287	2 957 315	2 957 315	21 930 505 217	11 736 880 602
	Riserva(30 02 02)		2 158 000	1 693 000			2 158 000	1 693 000
	Totale + riserve		21 929 705 902	11 735 616 287			21 932 663 217	11 738 573 602

CAPITOLO 07 10 — AGENZIE DECENTRATE E PROCURA EUROPEA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
07 10	Agenzie decentrate e Procura europea							
07 10 01	Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)	2.2	24 039 972	24 039 972	275 758	275 758	24 315 730	24 315 730
07 10 02	Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)	2.2	16 501 065	16 501 065	137 647	137 647	16 638 712	16 638 712
07 10 03	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	2.2	19 153 055	19 153 055	217 343	217 343	19 370 398	19 370 398
07 10 04	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)	2.2	26 463 318	26 463 318	287 922	287 922	26 751 240	26 751 240
07 10 05	Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)	2.2	9 101 373	9 101 373			9 101 373	9 101 373
07 10 06	Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)	2.2	23 099 791	23 099 791	283 108	283 108	23 382 899	23 382 899
07 10 07	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)	2.2	57 594 172	62 247 172	594 629	594 629	58 188 801	62 841 801
	Riserva(30 02 02)		2 158 000	1 693 000			2 158 000	1 693 000
			59 752 172	63 940 172			60 346 801	64 534 801
07 10 08	Procura europea (EPPO)	2.2	73 907 729	73 907 729	894 047	894 047	74 801 776	74 801 776
07 10 09	Autorità europea del lavoro (ELA)	2.2	48 426 694	35 476 694	266 861	266 861	48 693 555	35 743 555
	Capitolo 07 10 — Totale		298 287 169	289 990 169	2 957 315	2 957 315	301 244 484	292 947 484
	Riserva(30 02 02)		2 158 000	1 693 000			2 158 000	1 693 000
	Totale + riserve		300 445 169	291 683 169			303 402 484	294 640 484

Commento

Gli stanziamenti nell'ambito del presente capitolo sono destinati a coprire le spese di personale e le spese amministrative delle agenzie decentrate e della Procura europea (EPPO) (titoli 1 e 2) e, ove applicabile, le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

La tabella dell'organico delle agenzie e di EPPO è contenuta nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Le agenzie e EPPO sono tenute a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

A norma degli articoli 21, 22 e 24 del regolamento finanziario, i contributi ricevuti da paesi terzi (Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, paesi candidati e, ove applicabile, candidati potenziali dei Balcani occidentali, o altri paesi terzi) per la partecipazione a programmi dell'Unione, gli importi rimborsati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, sul regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1) e qualsiasi altra entrata con destinazione specifica iscritti nello stato delle entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito del presente capitolo.

I relativi importi stimati, nonché il corrispondente articolo o la corrispondente voce dello stato delle entrate sono indicati, ove possibile, nelle pertinenti linee di bilancio.

Articolo 07 10 01 — Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
24 039 972	24 039 972	275 758	275 758	24 315 730	24 315 730

Commento

La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) fornisce e diffonde importanti conoscenze su questioni sociali e lavorative al fine di contribuire all'elaborazione di politiche solide e fondate su elementi concreti in questi settori. La sua attività principale riguarda la ricerca nei settori dell'occupazione, delle condizioni di lavoro, delle relazioni industriali e della qualità della vita. Le attività di Eurofound contribuiscono alle seguenti priorità: aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e combattere la disoccupazione creando posti di lavoro, migliorando il funzionamento del mercato del lavoro e promuovendo l'integrazione e la parità di genere; migliorare le condizioni di lavoro e rendere il lavoro sostenibile lungo tutto l'arco della vita, sviluppare relazioni industriali al fine di garantire soluzioni eque e produttive in un contesto politico mutevole, migliorare il tenore di vita e promuovere la coesione sociale di fronte a disparità economiche e a disuguaglianze sociali come il divario occupazionale di genere e il divario retributivo di genere.

Parte dello stanziamento è destinata a finanziare studi sulle condizioni di lavoro e sulle relazioni industriali a sostegno di politiche volte a garantire più posti di lavoro e di migliore qualità, rendere il lavoro più sostenibile e rafforzare il dialogo sociale in Europa.

Un'altra parte dello stanziamento è destinata a finanziare studi e ricerche prospettiche sui mercati del lavoro, e in questo ambito specifico il monitoraggio e l'anticipazione del cambiamento strutturale, il suo impatto sull'occupazione e la gestione delle conseguenze.

Questo stanziamento è altresì destinato a coprire la ricerca e la raccolta di informazioni sulle condizioni e sulla qualità della vita con particolare attenzione per le politiche sociali e il ruolo dei servizi pubblici nel miglioramento della qualità della vita. Anche la ricerca in materia di conciliazione della vita professionale e della vita privata e di lavoro precario, compresa una ripartizione per genere, è coperta dallo stanziamento.

Lo stanziamento sarà infine utilizzato per l'analisi dell'impatto della digitalizzazione sulla totalità degli ambiti illustrati in precedenza, e per studi che contribuiscano alle politiche finalizzate a una convergenza verso l'alto nell'Unione.

Contributo totale dell'Unione	24 329 758
di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza (entrate articolo 6 6 2)	14 028
Importo iscritto nel bilancio	24 315 730

Regolamento (UE) 2019/127 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 74).

Articolo 07 10 02 — Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
16 501 065	16 501 065	137 647	137 647	16 638 712	16 638 712

Commento

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) si impegna a rendere l'Europa un luogo più sicuro, più sano e più produttivo in cui lavorare. L'EU-OSHA individua e valuta i rischi nuovi ed emergenti sul posto di lavoro e integra la sicurezza e la salute sul posto di lavoro in altri settori d'intervento quali l'istruzione, la sanità pubblica e la ricerca. L'EU-OSHA svolge attività di sensibilizzazione e diffusione di informazioni sull'importanza della salute e della sicurezza dei lavoratori rivolte ai governi, alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle istituzioni, agli organismi e alle reti dell'Unione nonché alle imprese private.

L'obiettivo dell'EU-OSHA è quello di fornire alle istituzioni e agli organismi dell'Unione, agli Stati membri ed alle parti interessate la competenza qualificata e le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche utili nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro. Si presterà una particolare attenzione alle questioni di genere nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro.

Stanziamento destinato a finanziare le azioni necessarie allo svolgimento dei compiti dell'EU-OSHA, così come definiti nel regolamento (UE) 2019/126, segnatamente:

- azioni di sensibilizzazione e anticipazione dei rischi, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese,
- gestione dell'«Osservatorio europeo dei rischi», basata sulla raccolta di buone prassi d'impresa o di settore,
- preparazione e fornitura alle piccole imprese di strumenti appropriati per gestire la sicurezza e la salute sul lavoro,
- gestione della rete comprendente i principali elementi delle reti nazionali di informazione, ivi comprese le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, in conformità del diritto o delle pratiche nazionali, e i punti nevralgici nazionali,
- organizzazione di scambi di esperienze, informazioni e buone prassi, anche in collaborazione con l'Organizzazione internazionale del lavoro e altre organizzazioni internazionali,
- coinvolgimento dei paesi candidati in queste reti di informazione ed elaborazione di strumenti conformi alla loro situazione specifica,
- organizzazione e gestione della campagna europea per la salute sul posto di lavoro, nonché della settimana europea della salute e della sicurezza, incentrata sui rischi specifici e sulle esigenze degli utenti e dei beneficiari finali.

Contributo totale dell'Unione	16 638 712
<i>di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza (entrate articolo 6 6 2)</i>	
Importo iscritto nel bilancio	16 638 712

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati e corrispondente articolo o corrispondente voce dello stato delle entrate).

EFTA-SEE 590 738 6 6 0 0

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 58).

Articolo 07 10 03 — Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19 153 055	19 153 055	217 343	217 343	19 370 398	19 370 398

Commento

Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) sostiene la promozione, lo sviluppo e l'attuazione delle politiche dell'Unione nel settore dell'istruzione e formazione professionale, nonché delle politiche inerenti alle competenze e alle qualifiche cooperando con la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali. A tal fine il Cedefop promuove e diffonde le conoscenze, fornisce dati concreti e servizi allo scopo dell'elaborazione delle politiche, tra cui conclusioni basate sulla ricerca, e agevola la condivisione delle conoscenze tra l'Unione e i soggetti nazionali.

Contributo totale dell'Unione	19 676 343
<i>di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza (entrate articolo 6 6 2)</i>	305 945
Importo iscritto nel bilancio	19 370 398

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati e articolo o voce corrispondente dello stato delle entrate).

EFTA-SEE 685 679 6 6 0 0

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 90).

Articolo 07 10 04 — Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
26 463 318	26 463 318	287 922	287 922	26 751 240	26 751 240

Commento

L'obiettivo dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) è fornire assistenza e consulenza nel settore dei diritti fondamentali alle istituzioni, agli organi e organismi dell'Unione e alle autorità degli Stati membri quando attuano il diritto dell'Unione. Fornendo tale assistenza e consulenza, l'FRA li aiuta a rispettare pienamente i diritti fondamentali quando adottano misure o formulano linee di condotta nelle rispettive sfere di competenza.

Contributo totale dell'Unione	26 853 922
di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza (entrate articolo 6 6 2)	102 682
Importo iscritto nel bilancio	26 751 240

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati e articolo o voce corrispondente dello stato delle entrate).

Altre entrate con destinazione specifica 603 000 6 6 2

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

Regolamento (UE) 2022/555 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 108 del 7.4.2022, pag. 1).

Articolo 07 10 06 — Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 099 791	23 099 791	283 108	283 108	23 382 899	23 382 899

Commento

La Fondazione europea per la formazione (ETF), nel contesto delle politiche dell'Unione per le relazioni esterne, aiuta i paesi in transizione e in via di sviluppo a sfruttare il potenziale delle loro risorse umane attraverso la riforma dei sistemi di istruzione e formazione professionale in una prospettiva di apprendimento permanente.

Contributo totale dell'Unione	23 445 108
di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza	62 209
Importo iscritto nel bilancio	23 382 899

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 82).

Articolo 07 10 07 — Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

Dati in cifre

	Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
07 10 07	57 594 172	62 247 172	594 629	594 629	58 188 801	62 841 801
Riserva(30 02 02)	2 158 000	1 693 000			2 158 000	1 693 000
Totale	59 752 172	63 940 172	594 629	594 629	60 346 801	64 534 801

Commento

L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) ha il compito di sostenere e rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale nei confronti di forme gravi di criminalità che riguardano due o più Stati membri. Agisce su richiesta delle autorità degli Stati membri, di propria iniziativa o su richiesta dell'EPPO nei limiti delle sue competenze; inoltre sostiene gli Stati membri accelerando le richieste di assistenza giudiziaria reciproca, organizzando approcci coordinati agli interventi operativi e fornendo sostegno sia operativo che finanziario alle squadre investigative comuni.

Contributo totale dell'Unione	60 524 241
di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza (entrate articolo 6 6 2)	177 440
Importo iscritto nel bilancio	60 346 801

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

Regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi (GU L 148 del 31.5.2022, pag. 1).

Regolamento (UE) 2023/969 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726(GU L 132 del 17.5.2023, pag. 1).

Regolamento (UE) 2023/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo (GUJ L, 2023/2131, 11.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2131/oj>).

Articolo 07 10 08 — Procura europea (EPPO)

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
73 907 729	73 907 729	894 047	894 047	74 801 776	74 801 776

Commento

La Procura europea (EPPO) ha il compito di indagare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori e i complici dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29) e determinati dal regolamento (UE) 2017/1939. A tal proposito, l'EPPO intraprende le indagini, compie atti di accusa ed esercita le funzioni di pubblico ministero presso i tribunali competenti degli Stati membri, fino all'archiviazione definitiva del caso.

Stanziamento destinato a coprire le spese dell'EPPO relative all'assunzione e al personale, agli edifici (compresa la sicurezza degli edifici), alle infrastrutture e alle spese amministrative connesse alle tecnologie dell'informazione (titoli 1 e 2). Esso comprende le spese operative relative ai costi connessi alle indagini dell'EPPO a norma dell'articolo 91, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2017/1939, al sistema di gestione dei fascicoli dell'EPPO, alla piattaforma di scambio informatico tra l'ufficio centrale dell'EPPO, i procuratori europei delegati e altre autorità giudiziarie e di contrasto negli Stati membri, che è fondamentale per il buon funzionamento dell'EPPO, e disposizioni riguardanti servizi di protezione ravvicinata per il personale di inquadramento superiore dell'EPPO, la retribuzione dei procuratori europei delegati e il pagamento di costi di traduzione considerevoli per le esigenze operative dell'EPPO (titolo 3).

Contributo totale dell'Unione	76 382 368
di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza (entrate articolo 6 6 2)	1 580 592
Importo iscritto nel bilancio	74 801 776

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Articolo 07 10 09 — Autorità europea del lavoro (ELA)

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
48 426 694	35 476 694	266 861	266 861	48 693 555	35 743 555

Commento

L'obiettivo dell'Autorità europea del lavoro (ELA) è contribuire a garantire un'equa mobilità del lavoro nell'Unione e assistere gli Stati membri e la Commissione nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'Unione. A tal fine l'ELA agevola l'accesso alle informazioni sui diritti e sugli obblighi in materia di mobilità del lavoro nell'Unione, nonché ai servizi pertinenti; facilita e rafforza la cooperazione tra Stati membri nell'applicazione della pertinente normativa dell'Unione in tutta l'UE, anche mediante ispezioni concertate e congiunte; media e facilita una soluzione nei casi di controversie transfrontaliere tra Stati membri e sostiene la cooperazione tra Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato.

Lo stanziamento è destinato a finanziare le misure necessarie allo svolgimento dei compiti dell'ELA, in particolare:

- agevolare l'accesso alle informazioni e coordinare la rete europea dei servizi per l'occupazione (EURES),

- facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra Stati membri ai fini dell'applicazione coerente, efficiente ed efficace della pertinente normativa dell'Unione,
- coordina e sostiene ispezioni concertate e congiunte,
- effettuare analisi e valutazioni dei rischi nelle questioni riguardanti la mobilità transfrontaliera dei lavoratori,
- sostenere gli Stati membri nello sviluppo delle capacità concernenti l'applicazione efficace della pertinente normativa dell'Unione,
- sostenere gli Stati membri nella lotta al lavoro sommerso,
- fare opera di mediazione tra le autorità degli Stati membri riguardo all'applicazione della pertinente normativa dell'Unione.

Contributo totale dell'Unione	48 693 555
di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza (entrate articolo 6 6 2)	
Importo iscritto nel bilancio	48 693 555

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 del 11.7.2019, pag. 21).

TITOLO 08 — AGRICOLTURA E POLITICA MARITTIMA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
08 01	Spese di supporto amministrativo del polo tematico «Agricoltura e politica marittima»	3	14 622 925	14 622 925			14 622 925	14 622 925
08 02	Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)	3	40 512 422 106	40 500 626 319			40 512 422 106	40 500 626 319
08 03	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	3	13 153 923 194	11 990 000 000			13 153 923 194	11 990 000 000
08 04	Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)	3	1 061 835 545	772 763 471			1 061 835 545	772 763 471
08 05	Accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP)	3	95 931 754	104 378 754			95 931 754	104 378 754
	Riserva(30 02 02)		66 850 000	38 250 000	- 57 566	- 5 750 000	33 992 434	12 500 000
			162 781 754	142 628 754			129 924 188	116 878 754
08 10	Agenzie decentrate	3	29 853 878	29 853 878	209 032	209 032	30 062 910	30 062 910
08 20	Progetti pilota, azioni preparatorie, prerogative e altre azioni	3	8 540 000	4 788 595			8 540 000	4 788 595
	Titolo 08 — Totale		54 877 129 402	53 417 033 942	209 032	209 032	54 877 338 434	53 417 242 974
	Riserva(30 02 02)		66 850 000	38 250 000	-32 857 566	-25 750 000	33 992 434	12 500 000
	Totale + riserve		54 943 979	53 455 283	-32 648 534	-25 540 968	54 911 330	53 429 742
			402	942			868	974

CAPITOLO 08 05 — ACCORDI DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE (APPS) E ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA (ORGP)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
08 05	Accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP)							
08 05 01	<i>Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi</i>	3.2	89 881 754	98 328 754			89 881 754	98 328 754
	Riserva(30 02 02)		66 850 000	38 250 000	-32 857 566	-25 750 000	33 992 434	12 500 000
			156 731 754	136 578 754			123 874 188	110 828 754
08 05 02	<i>Promozione dello sviluppo sostenibile della gestione della pesca e governance marittima conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) (contributi obbligatori agli organismi internazionali)</i>	3.2	6 050 000	6 050 000			6 050 000	6 050 000
	Capitolo 08 05 — Totale		95 931 754	104 378 754			95 931 754	104 378 754
	Riserva(30 02 02)		66 850 000	38 250 000	-32 857 566	-25 750 000	33 992 434	12 500 000
	Totale + riserve		162 781 754	142 628 754			129 924 188	116 878 754

Commento

Gli stanziamenti di cui al presente capitolo sono destinati a coprire le spese connesse all'attuazione degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile e dei relativi protocolli conclusi tra l'Unione e i paesi terzi nonché l'adesione a organizzazioni regionali di gestione della pesca.

A norma degli articoli 21, 22 e 24 del regolamento finanziario, i contributi ricevuti da paesi terzi (Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, paesi candidati e, ove applicabile, candidati potenziali dei Balcani occidentali, o altri paesi terzi) per la partecipazione a programmi dell'Unione e qualsiasi altra entrata con destinazione specifica iscritti nello stato delle entrate, danno luogo all'apertura di stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito del presente capitolo.

I relativi importi stimati, nonché il corrispondente articolo o la corrispondente voce dello stato delle entrate sono indicati, ove possibile, nelle pertinenti linee di bilancio.

Articolo 08 05 01 — Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

Dati in cifre

	Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
08 05 01	89 881 754	98 328 754			89 881 754	98 328 754
Riserva(30 02 02)	66 850 000	38 250 000	-32 857 566	-25 750 000	33 992 434	12 500 000
Totale	156 731 754	136 578 754	-32 857 566	-25 750 000	123 874 188	110 828 754

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti dagli accordi in materia di pesca che l'Unione ha negoziato o intende rinnovare o rinegoziare con paesi terzi.

L'Unione può inoltre negoziare nuovi accordi di partenariato in materia di pesca che dovrebbero essere finanziati a titolo di questo articolo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), in particolare l'articolo 31.

Regolamenti e decisioni riguardanti la conclusione degli accordi e protocolli in materia di pesca tra l'Unione e i governi dei paesi seguenti:

Situazione (a settembre 2024)	Paese	Base giuridica	Data	Gazzetta ufficiale	Durata
Accordi e protocolli applicati in via provvisoria o in vigore (e contropartita finanziaria dovuta nel 2024 iscritta all'articolo 08 05 01)	Cabo Verde	Decisione (UE) 2024/2152	15 luglio 2024	L, 21.8.2024	dal 23.7.2024 al 22.7.2029
	Gabon	Decisione (UE) 2021/1116	28 giugno 2021	L 242, 8.7.2021	dal 29.6.2021 al 28.6.2026
	Gambia	Decisione (UE) 2020/392	5 marzo 2020	L 75, 11.3.2020	dal 31.7.2019 al 30.7.2025
	Guinea-Bissau	Decisione (UE) 2024/2588	10 settembre 2024	L, 3.10. 2024	dal 18.9.2024 al 17.9.2029
	Groenlandia	Decisione (UE) 2021/793	26 marzo 2021	L 175, 18.5.2021	dal 22.4.2021 al 22.4.2025
	Kiribati	Decisione (UE) 2023/2187	6 settembre 2023	L 2023/2187, 18.10.2023	dal 2.10.2023 all'1.10.2028
	Madagascar	Decisione (UE) 2023/1476	26 giugno 2023	L 182, 19.7.2023	dall'1.7.2023 al 30.6.2027
	Mauritania	Decisione (UE) 2021/2123	11 novembre 2021	L 439, 8.12.2021	dal 16.11.2021 al 15.11.2026
	Maurizio	Decisione (UE) 2022/2585	8 novembre 2022	L 338, 30.12.2022	dal 21.12.2022 al 20.12.2026
Accordi e protocolli da rinegoziare, già in fase di negoziato o con procedura legislativa in corso (contropartita finanziaria iscritta all'articolo 30 02 02)	Seychelles	Decisione (UE) 2020/272	20 febbraio 2020	L 60, 28.2.2020	dal 24.2.2020 al 23.2.2026
	Angola	Nuovo accordo			
	Isole Cook	Decisione (UE) 2021/2277	11 novembre 2021	L 463, 28.12.2021	Scade il 16.12.2024
	Costa d'Avorio	Decisione (UE) 2019/385	4 marzo 2019	L 70, 12.3.2019	Scade il 31.12.2024
	Guinea (Guinée)	Decisione 2009/473/CE	22 dicembre 2009	L 348, 29.12.2009	Scaduta
	Liberia	Decisione (UE) 2016/1062	24 maggio 2016	L 177, 1.7.2016	Scaduta
	Marocco	Decisione (UE) 2019/441	4 marzo 2019	L 77, 20.3.2019	Scaduta
	Sao Tomé e Principe	Decisione (UE) 2019/2218	24 ottobre 2019	L 333, 27.12.2019	Scade il 18.12.2024
	Senegal	Decisione (UE) 2019/1925	14 novembre 2019	L 299, 20.11.2019	Scade il 17.11.2024

CAPITOLO 08 10 — AGENZIE DECENTRATE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanzamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
08 10	Agenzie decentrate	3.2						
08 10 01	Agenzia europea di controllo della pesca		29 853 878	29 853 878	209 032	209 032	30 062 910	30 062 910
	Capitolo 08 10 — Totale		29 853 878	29 853 878	209 032	209 032	30 062 910	30 062 910

Commento

Gli stanziamenti di cui al presente capitolo sono destinati a coprire le spese di personale e le spese amministrative delle agenzie decentrate (titoli 1 e 2) e, ove applicabile, le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

Le tabelle dell'organico delle agenzie sono contenute nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Le agenzie sono tenute a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

A norma degli articoli 21, 22 e 24 del regolamento finanziario, i contributi ricevuti da paesi terzi (Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, paesi candidati e, ove applicabile, candidati potenziali dei Balcani occidentali, o altri paesi terzi) per la partecipazione a programmi dell'Unione, gli importi rimborsati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, sul regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1) e qualsiasi altra entrata con destinazione specifica, iscritti nello stato delle entrate, danno luogo all'apertura di stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito del presente capitolo.

I relativi importi stimati, nonché il corrispondente articolo o la corrispondente voce dello stato delle entrate sono indicati, ove possibile, nelle pertinenti linee di bilancio.

Articolo 08 10 01 — Agenzia europea di controllo della pesca

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
29 853 878	29 853 878	209 032	209 032	30 062 910	30 062 910

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative e operative dell'Agenzia europea di controllo della pesca. L'Agenzia ha il mandato di promuovere le più rigorose norme comuni in materia di controllo, ispezione e sorveglianza nell'ambito della politica comune della pesca (PCP). Il suo ruolo primario consiste nell'organizzare il coordinamento e la cooperazione nell'ambito delle attività nazionali di controllo e di ispezione, per garantire il rispetto e l'applicazione effettiva delle norme della PCP. L'Agenzia svolge inoltre un ruolo nella cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera.

Contributo totale dell'Unione	30 793 032
di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza (entrate articolo 6 6 2)	730 122
Importo iscritto a bilancio	30 062 910

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

Atti di riferimento

Decisione 2009/988/UE della Commissione, del 18 dicembre 2009, che designa l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca quale organismo incaricato dell'esecuzione di alcuni compiti previsti dal regolamento (CE) n. 1005/2008 (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 104).

Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).

Regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca (GU L, 2023/2842, 20.12.2023).

TITOLO 09 — AMBIENTE E AZIONE PER IL CLIMA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
09 01	Spese di supporto amministrativo del polo tematico «Ambiente e azione per il clima»	3	25 774 734	25 774 734			25 774 734	25 774 734
09 02	Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)	3	739 174 925	545 600 841	2 783 851	2 783 851	741 958 776	548 384 692
09 03	Fondo per una transizione giusta (JTF)	3	1 489 859 854	3 257 816			1 489 859 854	3 257 816
09 04	Strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta	3	50 000 000	35 000 000			50 000 000	35 000 000
09 10	Agenzie decentrate	3	60 215 333	60 215 333	702 484	702 484	60 917 817	60 917 817
	Riserva(30 02 02)		7 386 591	7 386 591	-2 783 851	-2 783 851	4 602 740	4 602 740
			67 601 924	67 601 924	-2 081 367	-2 081 367	65 520 557	65 520 557
09 20	Progetti pilota, azioni preparatorie, prerogative e altre azioni	3	22 240 000	18 883 684			22 240 000	18 883 684
	Titolo 09 — Totale		2 387 264 846	688 732 408	3 486 335	3 486 335	2 390 751 181	692 218 743
	Riserva(30 02 02)		7 386 591	7 386 591	-2 783 851	-2 783 851	4 602 740	4 602 740
	Totale + riserve		2 394 651 437	696 118 999	702 484	702 484	2 395 353 921	696 821 483

CAPITOLO 09 02 — PROGRAMMA PER L'AMBIENTE E L'AZIONE PER IL CLIMA (LIFE)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
09 02	Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)							
09 02 01	Natura e biodiversità	3.2	300 202 126	112 000 000			300 202 126	112 000 000
09 02 02	Economia circolare e qualità della vita	3.2	178 796 220	117 871 841	2 783 851		181 580 071	117 871 841
09 02 03	Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici	3.2	125 679 608	65 000 000			125 679 608	65 000 000
09 02 04	Transizione all'energia pulita	3.2	134 496 971	90 729 000			134 496 971	90 729 000
09 02 99	Completamento di programmi e attività precedenti							
09 02 99 01	Completamento di programmi precedenti relativi all'ambiente e all'azione per il clima (LIFE) (anteriori al 2021)	3.2	p.m.	160 000 000		2 783 851	p.m.	162 783 851
	Articolo 09 02 99 — Totale parziale		p.m.	160 000 000		2 783 851	p.m.	162 783 851
	Capitolo 09 02 — Totale		739 174 925	545 600 841	2 783 851	2 783 851	741 958 776	548 384 692

Commento

Gli stanziamenti di cui al presente capitolo sono destinati a coprire azioni che contribuiscono al passaggio a un'economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, anche mediante la transizione all'energia pulita, e che contribuiscono altresì alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente e all'interruzione e all'inversione del processo di perdita della biodiversità, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile.

Il programma LIFE può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto, la cui attuazione è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2021/523.

A norma degli articoli 21, 22 e 24 del regolamento finanziario, i contributi ricevuti da paesi terzi (Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, paesi candidati e, ove applicabile, candidati potenziali dei Balcani occidentali, o altri paesi terzi) per la partecipazione a programmi dell'Unione, e qualsiasi altra entrata con destinazione specifica iscritti nello stato delle entrate, danno luogo all'apertura di stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito del presente capitolo.

I relativi importi stimati, nonché il corrispondente articolo o la corrispondente voce dello stato delle entrate sono indicati, ove possibile, nelle pertinenti linee di bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53).

Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019 — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final].

Articolo 09 02 02 — Economia circolare e qualità della vita

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
178 796 220	117 871 841	2 783 851		181 580 071	117 871 841

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese connesse all'attuazione del sottoprogramma specifico Economia circolare e qualità della vita del programma LIFE.

Il sottoprogramma è volto ad agevolare la transizione a un'economia sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia e resiliente ai cambiamenti climatici nonché a tutelare, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente.

Sostiene progetti incentrati sulla realizzazione del Green Deal europeo. Si tratterà di azioni riguardanti il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, la gestione delle risorse naturali — aria, acqua e suolo — per il conseguimento dell'obiettivo «inquinamento zero», il rafforzamento dell'attuazione della legislazione ambientale e la promozione di una buona governance ambientale.

Sono compresi:

- il finanziamento di tecniche, metodi e approcci innovativi per raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente nonché contribuire alla base di conoscenze e all'applicazione delle migliori prassi,

- lo sviluppo, l'attuazione, la sorveglianza e il controllo del rispetto della legislazione e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, anche migliorando la governance a tutti i livelli, in particolare rafforzando le capacità degli attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile,
- il sostegno di azioni volte a stimolare l'introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche e strategiche dimostrate efficaci ad attuare la legislazione e le politiche dell'Unione pertinenti in materia di ambiente, riproducendo i risultati, integrando i relativi obiettivi ambientali in altre politiche e nelle prassi del settore pubblico e privato, mobilitando gli investimenti sostenibili e migliorando l'accesso ai finanziamenti.

Lo stanziamento può altresì finanziare i costi dell'assistenza tecnica necessaria per la selezione nonché per il monitoraggio, la valutazione e l'audit dei progetti, e il sostegno alle azioni di comunicazione, informatica, organizzazione di laboratori, conferenze e incontri e altre attività di governance (anche a favore di organizzazioni non governative tramite sovvenzioni di funzionamento).

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati e corrispondente articolo o corrispondente voce dello stato delle entrate).

EFTA-SEE

303 954

6 6 0 0

Articolo 09 02 99 — Completamento di programmi e attività precedenti

Commento

Stanziamenti destinati a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Voce 09 02 99 01 — Completamento di programmi precedenti relativi all'ambiente e all'azione per il clima (LIFE) (anteriori al 2021)

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	160 000 000		2 783 851	p.m.	162 783 851

Commento

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati e corrispondente articolo o corrispondente voce dello stato delle entrate).

Altre entrate con destinazione specifica

7 000 000

6 2 1 1

Basi giuridiche

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) (GU L 149 del 9.06.2007, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (GU L 250 del 4.10.2018, pag. 1).

CAPITOLO 09 10 — AGENZIE DECENTRATE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanzamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
09 10	Agenzie decentrate							
09 10 01	<i>Agenzia europea delle sostanze chimiche — Direttive ambientali e convenzioni internazionali</i>	3.2	4 663 227	4 663 227	55 915	55 915	4 719 142	4 719 142
	Riserva(30 02 02)		2 216 153	2 216 153	-1 596 375	-1 596 375	619 778	619 778
			6 879 380	6 879 380	-1 540 460	-1 540 460	5 338 920	5 338 920
09 10 02	<i>Agenzia europea dell'ambiente</i>	3.2	55 552 106	55 552 106	646 569	646 569	56 198 675	56 198 675
	Riserva(30 02 02)		5 170 438	5 170 438	-1 187 476	-1 187 476	3 982 962	3 982 962
			60 722 544	60 722 544	-540 907	-540 907	60 181 637	60 181 637
	Capitolo 09 10 — Totale		60 215 333	60 215 333	702 484	702 484	60 917 817	60 917 817
	Riserva(30 02 02)		7 386 591	7 386 591	-2 783 851	-2 783 851	4 602 740	4 602 740
	Totale + riserve		67 601 924	67 601 924	-2 081 367	-2 081 367	65 520 557	65 520 557

Commento

Gli stanziamenti di cui al presente capitolo sono destinati a coprire le spese di personale e le spese amministrative delle agenzie decentrate (titoli 1 e 2) e, ove applicabile, le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

Le tabelle dell'organico delle agenzie sono riportate nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Le agenzie sono tenute ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

A norma degli articoli 21, 22 e 24 del regolamento finanziario, i contributi ricevuti da paesi terzi (Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, paesi candidati e, ove applicabile, candidati potenziali dei Balcani occidentali, o altri paesi terzi) per la partecipazione a programmi dell'Unione, gli importi rimborsati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, sul regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1) e qualsiasi altra entrata con destinazione specifica iscritti nello stato delle entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito del presente capitolo.

I relativi importi stimati, nonché il corrispondente articolo o la corrispondente voce dello stato delle entrate sono indicati, ove possibile, nelle pertinenti linee di bilancio.

Articolo 09 10 01 — Agenzia europea delle sostanze chimiche — Direttive ambientali e convenzioni internazionali

Dati in cifre

	Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
09 10 01	4 663 227	4 663 227	55 915	55 915	4 719 142	4 719 142
Riserva(30 02 02)	2 216 153	2 216 153	-1 596 375	-1 596 375	619 778	619 778
Totale	6 879 380	6 879 380	-1 540 460	-1 540 460	5 338 920	5 338 920

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative al personale e le spese amministrative e operative per le attività dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche connesse all'attuazione della legislazione sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, sugli inquinanti organici persistenti, sulle acque, sui rifiuti, sulle emissioni industriali e sui rifiuti di batterie.

Contributo totale dell'Unione	5 391 228
di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza (entrate articolo 6 6 2)	52 308
Importo iscritto a bilancio	5 338 920

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati, articolo o voce corrispondente dello stato delle entrate):

EFTA-SEE	246 282	6 6 2
----------	---------	-------

Basi giuridiche

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).

Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109).

Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).

Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 5 aprile 2022, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti [COM (2022) 156 final].

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 26 ottobre 2022, recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque [COM(2022) 540 final].

Articolo 09 10 02 — Agenzia europea dell'ambiente

Dati in cifre

	Stanzamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
09 10 02	55 552 106	55 552 106	646 569	646 569	56 198 675	56 198 675
Riserva(30 02 02)	5 170 438	5 170 438	-1 187 476	-1 187 476	3 982 962	3 982 962
Totale	60 722 544	60 722 544	-540 907	-540 907	60 181 637	60 181 637

Commento

Il mandato dell'Agenzia europea dell'ambiente consiste nel fornire all'Unione e agli Stati membri informazioni obiettive, affidabili e comparabili sulle questioni ambientali a livello dell'Unione in modo che essi possano adottare le misure necessarie per proteggere l'ambiente, valutare i risultati di queste misure e informare il pubblico.

Contributo totale dell'Unione	60 433 510
di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza (entrate articolo 6 6 2)	251 873
Importo iscritto a bilancio	60 181 637

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati, articolo o voce corrispondente dello stato delle entrate):

EFTA-SEE	2 173 867	6 6 2
Paesi candidati e potenziali candidati dei Balcani occidentali	3 127 000	

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).

Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).

Regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 5 aprile 2022, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali [COM(2022) 157 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 22 giugno 2022, sul ripristino della natura [COM(2022) 304 final].

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 26 ottobre 2022, recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque [COM(2022) 540 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, e abroga il regolamento (UE) 2018/956 [COM(2023) 88 final].

TITOLO 10 — MIGRAZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Stanzamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 01	Spese di supporto amministrativo del polo tematico «Migrazione»	4	4 300 000	4 300 000			4 300 000	4 300 000
10 02	Fondo asilo, migrazione e integrazione (AMIF)	4	1 498 441 253	1 354 355 000			1 498 441 253	1 354 355 000
10 10	Agenzie decentrate	4	169 101 176	169 101 176	-17 000 000		152 101 176	169 101 176
10 20	Progetti pilota, azioni preparatorie, prerogative e altre azioni	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
TITOLO 10 — Totale			1 671 842 429	1 527 756 176	-17 000 000		1 654 842 429	1 527 756 176

CAPITOLO 10 10 — AGENZIE DECENTRATE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanzamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 10	Agenzie decentrate	4						
10 10 01	Agenzia dell'Unione europea per l'asilo — (EUA)		169 101 176	169 101 176	-17 000 000		152 101 176	169 101 176
Capitolo 10 10 — Totale			169 101 176	169 101 176	-17 000 000		152 101 176	169 101 176

Commento

Gli stanziamenti di cui al presente capitolo sono destinati a coprire le spese di personale e le spese amministrative delle agenzie decentrate (titoli 1 e 2) e, ove applicabile, le spese operative relative ai programmi di lavoro (titolo 3).

Le tabelle dell'organico delle agenzie sono contenute nell'allegato intitolato «Organico» della presente sezione.

Le agenzie sono tenute ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

A norma degli articoli 21, 22 e 24 del regolamento finanziario, i contributi ricevuti da paesi terzi (Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, paesi candidati e, ove applicabile, candidati potenziali dei Balcani occidentali, o altri paesi terzi) per la partecipazione a programmi dell'Unione, gli importi rimborsati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, sul regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1) e qualsiasi altra entrata con destinazione specifica iscritti nello stato delle entrate danno luogo all'apertura di stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito del presente capitolo.

I relativi importi stimati, nonché il corrispondente articolo o la corrispondente voce dello stato delle entrate sono indicati, ove possibile, nelle pertinenti linee di bilancio.

Articolo 10 10 01 — Agenzia dell’Unione europea per l’asilo — (EUAA)

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
169 101 176	169 101 176	-17 000 000		152 101 176	169 101 176

Commento

L’EUAA, che sostituisce e subentra all’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) dal 19 gennaio 2022, funge da centro di competenze sull’asilo e contribuisce allo sviluppo del sistema europeo comune di asilo agevolando, coordinando e rafforzando la collaborazione pratica tra gli Stati membri per quanto riguarda i molteplici aspetti dell’asilo. L’EUAA aiuta inoltre gli Stati membri a rispettare l’obbligo europeo e internazionale di garantire protezione a quanti possono averne bisogno, e fornisce un sostegno operativo agli Stati membri con esigenze specifiche e agli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti ad una pressione particolare. Inoltre l’EUAA fornisce un contributo basato su dati concreti alla formulazione delle politiche e alla legislazione dell’Unione in tutti i settori che hanno ripercussioni dirette o indirette sull’asilo.

Totale contributo dell’Unione	164 677 829
di cui importo proveniente dal recupero dell’eccedenza (entrate articolo 6 6 2)	12 576 653
Importo iscritto a bilancio	152 101 176

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1).

TITOLO 11 — GESTIONE DELLE FRONTIERE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 01	Spese di supporto amministrativo del polo tematico «Gestione delle frontiere»	4	2 882 000	2 882 000			2 882 000	2 882 000
11 02	Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF) — Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti	4	1 001 627 303	519 296 000			1 001 627 303	519 296 000
11 03	Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF) - Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale	4	143 691 000	156 649 000			143 691 000	156 649 000
11 10	Agenzie decentrate	4	1 067 899 939	1 037 621 267	17 773 078	773 078	1 085 673 017	1 038 394 345
	Riserva(30 02 02)		63 000	63 000			4 763 000	4 763 000
			1 72 2 93	1 042 3 42 7			1 090 436 017	1 043 157 345
	Titolo 11 — Totale		2 216 100 242	1 716 448 267	17 773 078	773 078	2 233 873 320	1 717 221 345
	Riserva(30 02 02)		4 763 000	4 763 000			4 763 000	4 763 000
	Totale + riserve		2 220 863 242	1 721 211 267			2 238 636 320	1 721 984 345

CAPITOLO 11 10 — AGENZIE DECENTRATE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 10	Agenzie decentrate							
11 10 01	Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)	4	809 329 442	809 329 442			809 329 442	809 329 442
11 10 02	Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia («eu-LISA»)	4	258 570 497	228 291 825	17 773 078	773 078	276 343 575	229 064 903
	Riserva(30 02 02)		4 763 000	4 763 000			4 763 000	4 763 000
			263 333 497	233 054 825			281 106 575	233 827 903
	Capitolo 11 10 — Totale		1 067 899 939	1 037 621 267	17 773 078	773 078	1 085 673 017	1 038 394 345
	Riserva(30 02 02)		4 763 000	4 763 000			4 763 000	4 763 000
	Totale + riserve		1 072 662 939	1 042 384 267			1 090 436 017	1 043 157 345

Commento

Gli stanziamenti di cui al presente articolo sono destinati a coprire le spese di personale e le spese amministrative delle agenzie decentrate (titoli 1 e 2) e, ove applicabile, le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

Le tabelle dell'organico delle agenzie decentrate sono contenute nell'allegato intitolato «Organico» della presente sezione.

Le agenzie decentrate sono tenute ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

A norma degli articoli 21, 22 e 24 del regolamento finanziario, i contributi ricevuti da paesi terzi (Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, paesi candidati e, ove applicabile, candidati potenziali dei Balcani occidentali, o altri paesi terzi) per la partecipazione a programmi dell'Unione, gli importi rimborsati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione e qualsiasi altra entrata con destinazione specifica, iscritti nello stato delle entrate, danno luogo all'apertura di stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito del presente capitolo.

I relativi importi stimati nonché il corrispondente articolo o la corrispondente voce dello stato delle entrate sono indicati, ove possibile, nelle pertinenti linee di bilancio.

Articolo 11 10 02 — Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia («eu-LISA»)

Dati in cifre

	Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 10 02	258 570 497	228 291 825	17 773 078	773 078	276 343 575	229 064 903
Riserva(30 02 02)	4 763 000	4 763 000			4 763 000	4 763 000
Totale	263 333 497	233 054 825	17 773 078	773 078	281 106 575	233 827 903

Commento

L'agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (eu-LISA) fornisce una soluzione a lungo

termine per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala, che sono strumenti di attuazione delle politiche dell'Unione in materia di asilo, gestione delle frontiere e migrazione.

eu-LISA è responsabile della gestione operativa del sistema d'informazione Schengen (SIS II), del sistema d'informazione visti (VIS) e del sistema per il confronto delle impronte digitali Eurodac. eu-LISA è altresì responsabile della preparazione, dello sviluppo o della gestione operativa del sistema di ingressi/uscite (EES), di DubliNet, del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) e del sistema di comunicazione nell'ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati online (e-CODEX). eu-LISA è altresì responsabile della nuova architettura informativa per la gestione delle frontiere e la sicurezza interna dell'Unione, garantendo l'interoperabilità tra i sistemi di informazione su larga scala dell'Unione e migliorando lo scambio tempestivo, efficiente ed esauriente di informazioni con le autorità nazionali e dell'Unione competenti.

Totale contributo dell'Unione	307 388 242
<i>di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza</i>	26 281 667
Importo iscritto a bilancio	281 106 575

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 72).

Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

Regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/715 del 18 dicembre 2018 relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).

Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

Regolamento (UE) 2021/1133 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1).

Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che

abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).

Regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 150 dell'1.6.2022, pag. 1).

Regolamento (UE) 2022/1190 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l'inserimento, nell'interesse dell'Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d'informazione Schengen (SIS) (GU L 185 del 12.7.2022, pag. 1).

Regolamento (UE) 2023/969 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 1–20).

Regolamento (UE) 2023/2667 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (GU L, 2023/2667, 07.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2667/oj>).

Regolamento (UE) 2023/2685 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (GU L, 2023/2685, 07.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2685/oj>).

Atti di riferimento

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 23 settembre 2020, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento], per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 [COM(2020) 614 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 dicembre 2021, sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia («Prüm II»), che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2021) 784 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 dicembre 2022, relativo alla raccolta e al trasferimento di informazioni anticipate sui passeggeri (API) per rafforzare e agevolare i controlli delle frontiere esterne, che modifica il regolamento (UE) 2019/817 e il regolamento (UE) 2018/1726, e abroga la direttiva 2004/82/CE del Consiglio [COM(2022) 729 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 dicembre 2022, relativo alla raccolta e al trasferimento di informazioni anticipate sui passeggeri ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e che modifica il regolamento (UE) 2019/818 [COM(2022) 731 final].

TITOLO 12 — SICUREZZA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Stanzamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 01	Spese di supporto amministrativo del polo tematico «Sicurezza»	5	4 854 000	4 854 000			4 854 000	4 854 000
12 02	Fondo Sicurezza interna (ISF)	5	319 435 754	235 130 000	-1 064 000		318 371 754	235 130 000
12 03	Disattivazione nucleare per la Lituania	5	74 600 000	151 940 000			74 600 000	151 940 000
12 04	Sicurezza nucleare e disattivazione, anche per Bulgaria e Slovacchia	5	59 920 124	69 360 000			59 920 124	69 360 000
12 10	Agenzie decentrate	5	249 098 541	249 098 541	3 156 833	2 092 833	252 255 374	251 191 374
	Riserva(30 02 02)		2 041 000	2 041 000			2 041 000	2 041 000
			251 139 541	251 139 541			254 296 374	253 232 374
12 20	Progetti pilota, azioni preparatorie, prerogative e altre azioni	5	22 861 758	21 934 794			22 861 758	21 934 794
	Titolo 12 — Totale		730 770 177	732 317 335	2 092 833	2 092 833	732 863 010	734 410 168
	Riserva(30 02 02)		2 041 000	2 041 000			2 041 000	2 041 000
	Totale + riserve		732 811 177	734 358 335			734 904 010	736 451 168

CAPITOLO 12 02 — FONDO SICUREZZA INTERNA (ISF)

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanzamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 02	Fondo Sicurezza interna (ISF)							
12 02 01	<i>Fondo Sicurezza interna (ISF)</i>	5	319 435 754	182 130 000	-1 064 000		318 371 754	182 130 000
12 02 99	<i>Completamento di programmi e attività precedenti</i>							
12 02 99 01	Completamento di azioni precedenti nell'ambito delle politiche in materia di sicurezza e di droga (anteriori al 2021)	5	p.m.	53 000 000			p.m.	53 000 000
	<i>Articolo 12 02 99 — Totale parziale</i>		p.m.	53 000 000			p.m.	53 000 000
	Capitolo 12 02 — Totale		319 435 754	235 130 000	-1 064 000		318 371 754	235 130 000

Commento

Gli stanziamenti di cui al presente capitolo sono destinati a finanziare azioni che contribuiscono a garantire un livello elevato di sicurezza nell'Unione, in particolare combattendo il terrorismo e la radicalizzazione, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità nonché la criminalità informatica e fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato.

A norma degli articoli 21, 22 e 24 del regolamento finanziario, i contributi ricevuti da paesi terzi (Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, paesi candidati e, ove applicabile, candidati potenziali dei Balcani occidentali, o altri paesi terzi) per la partecipazione a programmi dell'Unione, e qualsiasi altra entrata con destinazione specifica, iscritti nello stato delle entrate, danno luogo all'apertura di stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito del presente capitolo.

I relativi importi stimati, nonché il corrispondente articolo o la corrispondente voce dello stato delle entrate sono indicati, ove possibile, nelle pertinenti linee di bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 94).

Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164).

Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 118).

Direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 181).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 dicembre 2021, sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia ("Prüm II"), che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2021) 784 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 27 ottobre 2022, sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) [COM(2022) 480 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio presentata dalla Commissione il 13 dicembre 2022, sulla raccolta e sul trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri (API) al fine di migliorare e agevolare i controlli alle frontiere esterne, che modifica il regolamento (UE) 2019/817 e il regolamento (UE) 2018/1726 e abroga la direttiva 2004/82/CE del Consiglio (COM(2022) 729 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 13 dicembre 2022, relativo alla raccolta e al trasferimento di informazioni anticipate sui passeggeri ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e che modifica il regolamento (UE) 2019/818 (COM(2022) 731 final).

Articolo 12 02 01 — Fondo Sicurezza interna (ISF)

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
319 435 754	182 130 000	-1 064 000		318 371 754	182 130 000

Commento

Stanziamento destinato a garantire un livello elevato di sicurezza nell'Unione, in particolare combattendo il terrorismo e la radicalizzazione, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità nonché la criminalità informatica e fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato.

In particolare, il Fondo Sicurezza interna (ISF) si prefigge di intensificare lo scambio di informazioni all'interno e tra le autorità di contrasto e le altre autorità competenti dell'Unione e gli altri organi pertinenti dell'Unione, nonché con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali; di intensificare le operazioni transfrontaliere congiunte all'interno e tra le autorità di contrasto e le altre autorità competenti dell'Unione in relazione ai reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera; di sostenere gli sforzi volti a potenziare le capacità di combattere e prevenire la criminalità, compreso il terrorismo, in particolare attraverso una maggiore cooperazione tra le autorità pubbliche, la società civile e i partner privati in tutti gli Stati membri.

L'ISF dovrebbe in particolare sostenere la cooperazione di polizia e giudiziaria e la prevenzione dei reati gravi e di criminalità organizzata, del traffico illecito di armi, della corruzione, del riciclaggio del denaro, del traffico di droga, della criminalità ambientale, dell'accesso e dello scambio di informazioni, del terrorismo, della tratta di esseri umani, dello sfruttamento dell'immigrazione irregolare, dello sfruttamento sessuale dei minori, della distribuzione di immagini di abusi sui minori e della pedopornografia e della criminalità informatica. L'ISF dovrebbe inoltre sostenere la protezione della popolazione, degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza e la gestione efficace dei rischi per la sicurezza e delle crisi, anche attraverso lo sviluppo di politiche comuni (strategie, cicli di politiche, programmi e piani d'azione), della legislazione e della cooperazione pratica.

CAPITOLO 12 10 — AGENZIE DECENTRATE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 10	Agenzie decentrate							
12 10 01	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)	5	205 872 614	205 872 614	2 002 895	2 002 895	207 875 509	207 875 509
	Riserva(30 02 02)		2 041 000	2 041 000			2 041 000	2 041 000
			207 913 614	207 913 614			209 916 509	209 916 509
12 10 02	Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)	5	11 152 391	11 152 391	1 153 938	89 938	12 306 329	11 242 329
12 10 03	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)	5	32 073 536	32 073 536			32 073 536	32 073 536
	Capitolo 12 10 — Totale		249 098 541	249 098 541	3 156 833	2 092 833	252 255 374	251 191 374
	Riserva(30 02 02)		2 041 000	2 041 000			2 041 000	2 041 000
	Totale + riserve		251 139 541	251 139 541			254 296 374	253 232 374

Commento

Gli stanziamenti di cui al presente capitolo sono destinati a coprire le spese di personale e le spese amministrative delle agenzie decentrate (titoli 1 e 2) e, ove applicabile, le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

Le tabelle dell'organico delle agenzie sono contenute nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Le agenzie sono tenute ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

A norma degli articoli 21, 22 e 24 del regolamento finanziario, i contributi ricevuti da paesi terzi (Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, paesi candidati e, ove applicabile, candidati potenziali dei Balcani occidentali, o altri paesi terzi) per la partecipazione a programmi dell'Unione, gli importi rimborsati conformemente all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, sul regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1) e qualsiasi altra entrata con destinazione specifica, iscritti nello stato delle entrate, danno luogo all'apertura di stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito del presente capitolo.

I relativi importi stimati, nonché il corrispondente articolo o la corrispondente voce dello stato delle entrate sono indicati, ove possibile, nelle pertinenti linee di bilancio.

Articolo 12 10 01 — Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)

Dati in cifre

	Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 10 01	205 872 614	205 872 614	2 002 895	2 002 895	207 875 509	207 875 509
Riserva(30 02 02)	2 041 000	2 041 000			2 041 000	2 041 000
Totale	207 913 614	207 913 614	2 002 895	2 002 895	209 916 509	209 916 509

Commento

L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) è l'agenzia di contrasto dell'Unione, il cui mandato è contribuire a rendere l'Europa più sicura fornendo assistenza alle autorità di contrasto degli Stati membri. Europol offre sostegno alle operazioni di contrasto sul terreno, è un punto nodale di informazione sulle attività criminali nonché un centro di competenze in materia di attività di contrasto.

Contributo totale dell'Unione	220 230 600
di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza	10 314 091
Importo iscritto in bilancio	209 916 509

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

Regolamento (UE) 2021/1133 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1).

Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).

Regolamento (UE) 2022/991 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da

parte di Europol a sostegno di indagini penali, e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 1).

Regolamento (UE) 2022/1190 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l'inserimento, nell'interesse dell'Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d'informazione Schengen (SIS) (GU L 185 del 12.7.2022, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 23 settembre 2020, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento], per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 [COM(2020) 614 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione l'8 dicembre 2021, sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia ("Prüm II"), che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2021) 784 final).

Articolo 12 10 02 — Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 152 391	11 152 391	1 153 938	89 938	12 306 329	11 242 329

Commento

L'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) è un'agenzia dell'Unione europea dedicata allo sviluppo, alla realizzazione e al coordinamento di attività di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto. CEPOL contribuisce a rendere l'Europa più sicura facilitando la cooperazione e la condivisione delle conoscenze tra i funzionari delle autorità di contrasto degli Stati membri e, in una certa misura, dei paesi terzi, su tematiche derivanti dalle priorità dell'Unione nel campo sicurezza, in particolare dal ciclo programmatico dell'Unione per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità. CEPOL si appoggia a una rete di istituti di formazione per i funzionari delle autorità di contrasto negli Stati membri e li aiuta a fornire corsi di formazione mirati sulle priorità in materia di sicurezza, cooperazione e scambio di informazioni tra autorità competenti. CEPOL lavora anche con gli organismi dell'Unione, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi al fine di garantire che le minacce più gravi alla sicurezza vengano affrontate con una risposta collettiva.

Contributo totale dell'Unione	12 589 437
di cui importo proveniente dal recupero dell'eccedenza	283 108
Importo iscritto in bilancio	12 306 329

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1).

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

TITOLO 14 — AZIONE ESTERNA

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 01	Spese di supporto amministrativo del polo tematico «Azione esterna»	6	356 166 017	356 166 017			356 166 017	356 166 017
14 02	Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale (NDICI — Europa globale)	6	11 184 300 886	10 424 213 538			11 184 300 886	10 424 213 538
14 03	Aiuto umanitario	6	1 898 696 662	1 885 365 968			1 898 696 662	1 885 365 968
14 04	Politica estera e di sicurezza comune	6	383 013 881	383 013 881			383 013 881	383 013 881
14 05	Paesi e territori d'oltremare	6	70 046 868	70 260 000			70 046 868	70 260 000
14 06	Strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare (INSC)	6	40 222 362	25 531 331			40 222 362	25 531 331
14 07	Assistenza macrofinanziaria plus (AMF+) destinata all'Ucraina	6	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
14 11	Meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina	6						
14 20	Progetti pilota, azioni preparatorie, prerogative e altre azioni	6	176 093 291	166 985 304			176 093 291	166 985 304
	Titolo 14 — Totale		14 113 539 967	13 316 536 039			14 113 539 967	13 316 536 039

CAPITOLO 14 11 — MECCANISMO DI COOPERAZIONE PER I PRESTITI ALL'UCRAINA

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 11	Meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina	6						
14 11 01	<i>Meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina</i>							
	Capitolo 14 11 — Totale							

Commento

Nuovo capitolo

Gli stanziamenti di cui al presente capitolo sono destinati a fornire all'Ucraina un sostegno finanziario a fondo perduto al fine di rimborsare il capitale, gli interessi e tutti gli altri costi correlati del prestito AMF e degli altri prestiti bilaterali ammissibili concessi per soddisfare le sue esigenze di bilancio, individuate in cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali. Tali stanziamenti contribuiranno pertanto alla stabilità macrofinanziaria e ad allentare i vincoli finanziari esterni e interni dell'Ucraina.

A norma degli articoli 21, 22 e 24 del regolamento finanziario, i contributi ricevuti da paesi terzi (Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, paesi candidati e, ove applicabile, candidati potenziali dei Balcani occidentali, o altri paesi terzi) per la partecipazione a programmi dell'Unione, e qualsiasi altra entrata con destinazione specifica, iscritti nello stato delle entrate, danno luogo all'apertura di stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito del presente capitolo.

I relativi importi stimati, nonché il corrispondente articolo o la corrispondente voce dello stato delle entrate sono indicati, ove possibile, nelle pertinenti linee di bilancio.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 20 settembre 2024, che istituisce il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina e fornisce assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina [COM (2024) 426 final].

Articolo 14 11 01 — Meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina

Dati in cifre

Stanziamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti

Commento

Nuovo articolo

Gli stanziamenti sono destinati a fornire all'Ucraina un sostegno finanziario a fondo perduto al fine di rimborsare il capitale, gli interessi e tutti gli altri costi correlati del prestito AMF e degli altri prestiti bilaterali ammissibili concessi per soddisfare le sue esigenze di bilancio.

Il versamento del sostegno finanziario a fondo perduto nell'ambito del meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina sarà subordinato all'approvazione da parte della Commissione delle richieste di sostegno finanziario a fondo perduto presentate dall'Ucraina o, in via eccezionale, da prestatori bilaterali.

Il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina sarà finanziato da entrate con destinazione specifica esterne trasferite conformemente all'allegato XLI del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio o ricevute come contributi finanziari da Stati membri, paesi terzi o altre fonti.

TITOLO 21 — SCUOLE EUROPEE E PENSIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Stanzamenti 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
21 01	Pensioni	7	2 565 464 000	67 200 000	2 632 664 000
21 02	Scuole europee	7	246 057 330		246 057 330
	Titolo 21 — Totale		2 811 521 330	67 200 000	2 878 721 330

CAPITOLO 21 01 — PENSIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanzamenti 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
21 01	Pensioni				
21 01 01	Pensioni e indennità	7.1	2 515 034 000	67 200 000	2 582 234 000
21 01 02	Pensioni degli ex membri — Istituzioni				
21 01 02 01	Pensioni degli ex membri del Parlamento europeo	7.1	14 762 000		14 762 000
21 01 02 02	Pensioni degli ex presidenti del Consiglio europeo e degli ex segretari generali del Consiglio dell'Unione europea	7.1	912 000		912 000
21 01 02 03	Pensioni degli ex membri della Commissione	7.1	9 913 000		9 913 000
21 01 02 04	Pensioni degli ex membri della Corte di giustizia dell'Unione europea	7.1	17 020 000		17 020 000
21 01 02 05	Pensioni di ex membri della Corte dei conti	7.1	7 176 000		7 176 000
21 01 02 06	Pensioni degli ex mediatori europei	7.1	295 000		295 000
21 01 02 07	Pensioni degli ex garanti europei della protezione dei dati	7.1	352 000		352 000
	<i>Articolo 21 01 02 — Totale parziale</i>		50 430 000		50 430 000
	Capitolo 21 01 — Totale		2 565 464 000	67 200 000	2 632 664 000

Articolo 21 01 01 — Pensioni e indennità

Dati in cifre

Stanzamenti 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
2 515 034 000	67 200 000	2 582 234 000

Commento

Stanzamento destinato a coprire:

- le pensioni di anzianità di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali di tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione, compresi quelli retribuiti a carico degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,
- le pensioni di invalidità di funzionari e agenti temporanei di tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione, compresi quelli retribuiti a carico degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,
- le indennità di invalidità di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali di tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione, compresi quelli retribuiti a carico degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,
- le pensioni di reversibilità pagate ai coniugi superstiti e agli orfani, agenti temporanei e agenti contrattuali di tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione, compresi quelli retribuiti a carico degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,
- le indennità una tantum di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali di tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione, compresi quelli retribuiti a carico degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,

- i versamenti dell'equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità,
- i versamenti (agevolazioni pensione) a favore dei beneficiari (o dei coniugi superstiti e agli orfani) ex deportati o internati della Resistenza,
- i versamenti di aiuti finanziari ai coniugi superstiti colpiti da handicap o malattia grave o prolungata, per la durata della malattia o dell'handicap, sulla base dell'esame della situazione sociale e sanitaria delle persone interessate,
- la quota a carico del datore di lavoro del contributo per l'assicurazione contro i rischi di malattia dei pensionati,
- versamenti supplementari per il rimborso di spese mediche a favore degli ex deportati o internati della Resistenza,
- l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alle pensioni,
- il costo degli eventuali adeguamenti delle pensioni nel corso dell'esercizio.

Entrate con destinazione specifica (origine, importi stimati e corrispondente articolo o corrispondente voce dello stato delle entrate).

Altre entrate con destinazione specifica

282 286 000

6 6 0 2

Basi giuridiche

Regolamento n. 31 (CEE.), n. 11 (CEE) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385/62).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

TITOLO 30 — RISERVE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Stanzamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
30 01	Riserve per spese amministrative	7	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
30 02	Riserve per spese amministrative		587 324 210	81 152 210	-36 391 698	-28 533 851	550 932 512	52 618 359
30 03	Riserva negativa	O	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
30 04	Meccanismi di solidarietà (strumenti speciali)	S	1 700 056 400	1 666 271 527			1 700 056 400	1 666 271 527
	TITOLO 30 — Totale		2 287 380 610	1 747 423 737	-36 391 698	-28 533 851	2 250 988 912	1 718 889 886

CAPITOLO 30 02 — RISERVE PER SPESE AMMINISTRATIVE

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	Stanzamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
30 02	Riserve per spese amministrative						
30 02 01	<i>Stanzamenti non dissociati</i>	7 450 000	7 450 000			7 450 000	7 450 000
30 02 02	<i>Stanzamenti dissociati</i>	579 874 210	73 702 210	-36 391 698	-28 533 851	543 482 512	45 168 359
Capitolo 30 02 — Totale		587 324 210	81 152 210	-36 391 698	-28 533 851	550 932 512	52 618 359

Articolo 30 02 02 — Stanzamenti dissociati

Dati in cifre

Stanzamenti 2024		Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
579 874 210	73 702 210	-36 391 698	-28 533 851	543 482 512	45 168 359

Commento

Gli stanziamenti iscritti al presente titolo riguardano unicamente due situazioni: a) mancanza di atto di base per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio; e b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi alla buona gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee di bilancio interessate. Gli stanziamenti iscritti a questo articolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 31 del regolamento finanziario.

Il totale degli stanziamenti si suddivide come segue (stanziamenti di impegno, stanziamenti di pagamento):

1.	Articolo	02 10 06	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	1 830 000	1 830 000
2.	Articolo	03 10 05	Autorità antiriciclaggio (AMLA)	545 338	1 295 619
3.	Articolo	07 10 07	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)	2 158 000	1 693 000
4.	Articolo	08 05 01	Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi	33 992 434	12 500 000
5.	Articolo	09 10 01	Agenzia europea delle sostanze chimiche — Direttive ambientali e convenzioni internazionali	619 778	619 778
6.	Articolo	09 10 02	Agenzia europea dell'ambiente	3 982 962	3 982 962
7.	Articolo	11 10 02	Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (eu-LISA)	4 763 000	4 763 000
8.	Articolo	12 10 01	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)	2 041 000	2 041 000
9.	Articolo	15 03 01	Strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali - Spese operative	403 550 000	p.m.
10.	Articolo	15 03 02	Strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali - Dotazione del fondo comune di copertura	90 000 000	16 443 000
Totale				543 482 512	45 168 359

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

SEZIONE VII — COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

SPESE — SPESE

Dati in cifre

Titolo	Denominazione	Stanziamenti 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
1	PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE	91 653 111	1 300 000	92 953 111
2	IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO	30 225 234		30 225 234
10	ALTRE SPESE	p.m.		p.m.
Totale		121 878 345	1 300 000	123 178 345

TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo	Denominazione	QF	Stanziamenti 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
1 0	MEMBRI DELL'ISTITUZIONE	7	9 183 136		9 183 136
1 2	FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI	7	69 028 203	1 300 000	70 328 203
1 4	ALTRI MEMBRI DEL PERSONALE E PRESTAZIONI DI PERSONALE ESTERNO	7	11 603 897		11 603 897
1 6	ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE	7	1 837 875		1 837 875
Titolo 1 — Totale			91 653 111	1 300 000	92 953 111

CAPITOLO 1 2 — FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Stanziamenti 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
1 2	FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI				
1 2 0	Retribuzione e altri diritti				
1 2 0 0	Retribuzione e indennità	7.2	68 434 203	1 300 000	69 734 203
1 2 0 2	Ore di lavoro straordinario retribuite	7.2	29 000		29 000
1 2 0 4	Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio	7.2	205 000		205 000
Articolo 1 2 0 — Totale parziale			68 668 203	1 300 000	69 968 203
1 2 2	Indennità per cessazione anticipata dal servizio				
1 2 2 0	Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio	7.2	360 000		360 000
1 2 2 2	Indennità per cessazione definitiva dal servizio e sistema speciale di collocamento a riposo del personale	7.2	p.m.		p.m.
Articolo 1 2 2 — Totale parziale			360 000		360 000
1 2 9	Stanziamiento accantonato	7.2	p.m.		p.m.
Capitolo 1 2 — Totale			69 028 203	1 300 000	70 328 203

Commento

Un abbattimento forfetario del 6,0 % è stato applicato agli stanziamenti iscritti nel presente capitolo.

Articolo 1 2 0 — Retribuzione e altri diritti

Voce 1 2 0 0 — Retribuzione e indennità

Dati in cifre

Stanziamenti 2024	Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024	Nuovo importo
68 434 203	1 300 000	69 734 203

Commento

Stanziamento destinato soprattutto a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

- gli stipendi, gli assegni familiari, le indennità di dislocazione e di espatrio e gli assegni fissi legati agli stipendi,
- il contributo dell'istituzione al regime comune di assicurazione malattia (copertura dei rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali),
- le indennità forfettarie per lavoro straordinario,
- altri assegni e indennità varie,
- le spese di viaggio dei funzionari o agenti temporanei, dei loro coniugi e delle persone a carico dalla sede di servizio al luogo di origine,
- l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione e alla parte di emolumenti trasferita in un paese diverso dalla sede di servizio,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, nonché i versamenti da effettuarsi da parte dell'istituzione per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi di origine,
- l'indennità di licenziamento di un funzionario in prova licenziato per manifesta inattitudine,
- l'indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'istituzione,
- l'eventuale contributo, in funzione delle disponibilità di bilancio, ai costi per le infrastrutture e l'ergonomia sostenuti dal personale nel quadro del lavoro a distanza, conformemente alla decisione del Comitato europeo delle regioni sul regime di lavoro.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato in 3 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.